SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 dicembre 1987**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia saranno pubblicati in un'apposita serie speciale che uscirà il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane.

Sempre a partire dalla stessa data i fascicoli della seconda serie speciale, relativa alle Comunità europee, saranno pubblicati nel pomeriggio di lunedì e giovedì.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei trasporti

Ministero del bilancio e della programmazione economica

Ministero del tesoro

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 128;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 344, 345, 346, 347, 348 e 349 relativi alla scuola di specializzazione in tecnologie alimentari che muta la denominazione in scuola di specializzazione in chimica e tecnologie alimentari, sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 343 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola di specializzazione seguente, afferente alla facoltà di chimica industriale: scuola di specializzazione in chimica e tecnologie alimentari.

Art. 3.

Scuola di specializzazione in chimica e tecnologie alimentari

Art. 344. — È istituita la scuola di specializzazione in «chimica e tecnologie alimentari» presso l'Università degli studi di Bologna.

La scuola ha lo scopo di formare personale specializzato nella chimica e tecnologie alimentari da inserire nella pubblica amministrazione, in enti di ricerca e nell'industria, per compiti di ricerca e sviluppo di processi e prodotti, controllo di qualità e assistenza tecnica ai processi.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chimica e tecnologie alimentari.

Art. 345. — La scuola ha la durata di due anni.

Ciascun anno di corso prevede un totale di 360 ore di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il numero massimo di iscritti è di venticinque per ogni anno di corso per un totale di cinquanta specializzandi.

Art. 346. — Ai sensi dell'art. 3 della normativa generale concorre al funzionamento della scuola la facoltà di chimica industriale.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 347. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in chimica, chimica industriale, ingegneria chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche, farmacia, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari, scienze agrarie.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere e che sia equipollente ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 348. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) chimica degli alimenti;
2) biochimica applicata ed enzimologia industriale;
3) microbiologia nell'industria alimentare;
4) chimica analitica applicata agli alimenti;
5) insegnamento opzionale;
6) insegnamento opzionale.

2° Anno:

1) impianti chimici e operazioni unitarie nell'industria alimentare;
2) chimica e tecnologia del condizionamento degli alimenti;

3) controllo di qualità e di processo nell'industria alimentare;

4) legislazione e normativa nel settore alimentare;

5) insegnamento opzionale;

6) insegnamento opzionale.

Sono insegnamenti opzionali:

1) analisi e trattamento degli effluenti nell'industria alimentare;

2) biotecnologia nell'industria alimentare;

3) chimica fisica biologica;

4) chimica delle sostanze naturali con applicazioni;

5) chimica degli additivi;

6) chimica e controllo dei contaminanti;

7) chimica e tecnologia delle bevande alcoliche;

8) chimica e tecnologia del confezionamento degli alimenti;

9) chimica e tecnologia del latte e derivati;

10) chimica e tecnologia degli oli e dei grassi;

11) chimica e tecnologia dei cereali e derivati;

12) chimica e tecnologia delle conserve alimentari;

13) igiene nell'industria alimentare;

14) materiali per l'industria alimentare;

15) metodi biofisici nella chimica degli alimenti;

16) organizzazione aziendale e tecnica di ricerca di mercato nell'industria alimentare;

17) scienza dell'alimentazione: nutrizione umana;

18) tecnologia del freddo nella conservazione degli alimenti.

Art. 349. — All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali, che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, e l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche e alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extrauniversitari.

I corsi sono integrati da esercitazioni pratiche. Sono inoltre previsti seminari interni e visite di studio. Per lo svolgimento delle attività didattiche e delle esercitazioni la scuola può avvalersi oltre che delle strutture universitarie anche di quelle di enti di ricerca specializzati, nonché di industrie del settore.

Art. 350. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, è autorizzata ad accettare contributi e a stabilire convenzioni con enti pubblici e privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1987
Registro n. 64 Istruzione, foglio n. 395

87A10862

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 643, di istituzione della facoltà di scienze economico-bancarie, assicurative e previdenziali presso l'Università di Lecce;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Lecce e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nel capo II, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti gli articoli relativi all'ordinamento della facoltà di scienze economico-bancarie, assicurative e previdenziali, come appresso indicato:

Capo II

Facoltà di scienze economico-bancarie, assicurative e previdenziali

Art. 13. — La facoltà di scienze economico-bancarie, assicurative e previdenziali conferisce:

1) la laurea in scienze economiche e bancarie;

2) la laurea in scienze assicurative.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze economiche e bancarie e per la laurea in scienze assicurative è di quattro anni.

Titolo di ammissione: quello previsto dalle vigenti leggi.

Art. 14. — Sono insegnamenti propri per la laurea in scienze economiche e bancarie i seguenti (tabella *A*):

1) istituzioni di diritto privato;
2) istituzioni di diritto pubblico;
3) istituzioni di statistica;
4) istituzioni di economia politica (biennale);
5) diritto commerciale;
6) matematica generale;
7) scienza delle finanze;
8) ragioneria generale ed applicata (biennale);
9) matematica finanziaria;
10) tecnica bancaria (biennale);
11) tecnica industriale e commerciale.

Art. 15. — Sono insegnamenti complementari per il corso di laurea in scienze economiche e bancarie i seguenti (tabella *B*):

1) diritto pubblico dell'economia;
2) diritto tributario;
3) diritto amministrativo;
4) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
5) diritto fallimentare;
6) legislazione sulle banche, sulle borse e sul risparmio;
7) diritto del mercato finanziario;
8) diritto privato dell'economia;
9) diritto civile;
10) diritto privato della Comunità europea;
11) legislazione italiana e comunitaria per lo sviluppo territoriale;
12) diritto penale commerciale;
13) diritto penale tributario;
14) diritto dell'esecuzione civile;
15) teoria generale del diritto;
16) diritto bancario e della borsa;
17) legislazione valutaria;
18) economia internazionale;
19) politica economica internazionale;
20) econometria;
21) economia monetaria e creditizia;
22) economia monetaria e creditizia internazionale;
23) storia economica;
24) storia della banca e delle assicurazioni;
25) economia industriale;
26) economia agraria;
27) economia del settore pubblico;
28) politica economica e finanziaria;
29) sociologia;
30) sociologia dell'economia e dell'industria;
31) tecnologia dei processi produttivi;
32) geografia economica;
33) prima lingua straniera;
34) seconda lingua straniera;
35) statistica;
36) statistica aziendale e del credito;
37) sistemi di informazione e di controllo;
38) teoria del rischio;
39) ricerca operativa applicata alla gestione aziendale;
40) applicazioni della matematica all'economia;
41) informatica;
42) economia aziendale;
43) economia delle aziende di credito;
44) economia degli intermediari finanziari;
45) programmazione e controllo delle aziende di credito;
46) programmazione e controllo degli intermediari finanziari;
47) analisi finanziarie e finanza aziendale;
48) tecnica delle operazioni finanziarie;
49) organizzazione delle aziende di credito;
50) economia del mercato mobiliare;
51) tecnica della borsa;
52) tecnica dei crediti speciali;
53) tecnica dei cambi e degli scambi internazionali;
54) Tecnica del commercio internazionale;
55) marketing finanziario e assicurativo;
56) ragioneria bancaria e assicurativa;

57) revisione aziendale;

58) analisi e contabilità dei costi;

59) strategia aziendale;

60) economia dei gruppi e delle concentrazioni aziendali;

61) istituzioni finanziarie internazionali;

62) demografia.

Art. 16. — Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea, gli studenti devono aver superato tutti gli esami propri delle materie del corso di laurea ed inoltre nove esami delle materie scelte dalla tabella *B* indicate nel piano di studi fissato dalla facoltà. È inoltre necessario aver superato un esame di lingua straniera.

Art. 17. — Sono considerati propedeutici i seguenti insegnamenti;

Non si può sostenere l'esame di:	*Se non si è superato l'esame di:*
Diritto commerciale	Istituzioni di diritto privato
Scienza delle finanze	Istituzioni di economia politica (2° anno)
Matematica finanziaria	Matematica generale
Tecnica bancaria (1° anno)	Istituzioni di economia politica (2° anno) Ragioneria generale ed applicata (2° anno)
Tecnica industriale e commerciale	Ragioneria generale ed applicata (2° anno)
Diritto pubblico dell'economia	Istituzioni di diritto pubblico
Diritto tributario	Istituzioni di diritto pubblico
Diritto amministrativo	Istituzioni di diritto pubblico
Diritto del lavoro e della previdenza sociale	Istituzioni di diritto pubblico
Diritto fallimentare	Diritto commerciale
Tecnica della borsa	Tecnica bancaria (1° anno) Tecnica industriale e commerciale
Statistica	Matematica generale Istituzioni di statistica
Diritto civile	Istituzioni di diritto privato
Diritto del mercato finanziario	Diritto commerciale
Diritto privato dell'economia	Istituzioni di diritto privato
Diritto privato della Comunità europea	Istituzioni di diritto privato
Diritto penale commerciale	Diritto commerciale
Diritto penale tributario	Diritto tributario
Diritto dell'esecuzione civile	Istituzioni di diritto privato
Diritto bancario e della borsa	Diritto commerciale
Economia internazionale	Istituzioni di economia politica (2° anno)
Politica economica internazionale	Scienza delle finanze
Econometria	Istituzioni di statistica Istituzioni di economia politica (2° anno)
Politica economica e finanziaria	Scienza delle finanze
Statistica aziendale e del credito	Istituzioni di statistica Matematica generale
Sistemi di informazione e di controllo	Ragioneria generale e applicata (1° anno)
Teoria del rischio	Istituzioni di statistica
Ricerca operativa applicata alla gestione aziendale	Istituzioni di statistica
Applicazione della matematica all'economia	Istituzioni di statistica
Informatica	Istituzioni di statistica Matematica generale
Economia delle aziende di credito	Ragioneria generale e applicata (1° anno)
Economia degli intermediari finanziari	Ragioneria generale e applicata (1° anno)
Programmazione e controllo delle aziende di credito	Ragioneria generale e applicata (1° anno)
Programmazione e controllo degli intermediari finanziari	Ragioneria generale e applicata (1° anno)
Analisi finanziarie e finanza aziendale	Ragioneria generale e applicata (1° anno)
Organizzazione delle aziende di credito	Ragioneria generale e applicata (1° anno)
Economia del mercato mobiliare	Tecnica bancaria (2° anno)
Tecnica dei crediti speciali	Tecnica bancaria (2° anno)
Tecnica dei cambi e degli scambi internazionali	Tecnica industriale e commerciale
Tecnica del commercio internazionale	Tecnica industriale e commerciale
Marketing finanziario e assicurativo	Tecnica industriale e commerciale
Ragioneria bancaria e assicurativa	Ragioneria generale e applicata (1° anno) Ragioneria generale e applicata (2° anno)
Revisione aziendale	Tecnica industriale e commerciale
Analisi e contabilità dei costi	Ragioneria generale e applicata (1° anno)
Strategia aziendale	Ragioneria generale e applicata (1° anno) Ragioneria generale e applicata (2° anno)
Economia dei gruppi e delle concentrazioni aziendali	Ragioneria generale e applicata (1° anno)
Istituzioni finanziarie internazionali	Tecnica industriale e commerciale
Demografia	Istituzioni di statistica

Art. 18. — Gli esami di laurea consistono:

1) nella discussione di una dissertazione scritta su una delle materie proprie del piano di studi seguito dallo studente;

2) nella discussione di due brevi dissertazioni orali su argomenti tratti da materie di libera scelta dello studente.

Il tema per la dissertazione scritta deve essere scelto in una delle materie delle quali lo studente abbia superato l'esame e deve essere richiesto al professore che ne impartisce l'insegnamento almeno un anno prima della sessione di esami di laurea, salvo particolari disposizioni della facoltà.

Il tema prescelto deve essere depositato, a cura dello studente, alla segreteria che ne prende nota.

La dissertazione scritta dovrà essere presentata alla predetta segreteria, in triplice copia, almeno quindici giorni prima della discussione e sarà, a cura del preside, trasmessa al professore della materia prescelta e ad uno di materia affine.

La discussione delle dissertazioni orali, l'argomento delle quali dovrà essere comunicato alla segreteria almeno due giorni prima della discussione, avrà luogo dopo quella della dissertazione scritta. Il giudizio della idoneità del candidato viene dato complessivamente, tenendo conto, oltre che del giudizio sulle dissertazioni scritta e orali, anche del risultato dei precedenti esami di profitto.

Art. 19. — Gli esami di lingue comportano una prova di idoneità. In tale prova sarà altresì valutato il periodo di tirocinio da svolgersi nell'ambito dei rispettivi laboratori.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1987
Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 256

87A10863

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1987.

Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, concernente la previdenza dei dirigenti di aziende industriali, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 15 marzo 1973, n. 44, che stabilisce le modalità per la modifica dei limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui è calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1985 recante le ultime variazioni dei limiti minimo e massimo della retribuzione lorda sopraconsiderata;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende industriali del 16 maggio 1985 nonché l'accordo del 23 luglio 1987, con i quali le organizzazioni sindacali interessate hanno fissato le nuove misure della retribuzione per i dirigenti di aziende industriali;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Valutate le risultanze annuali della gestione ed il fabbisogno finanziario dell'istituto suddetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione lorda sopracitata;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui deve essere calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali sono modificati come segue:

1) il limite minimo è elevato a L. 43.316.000 annue con effetto dal 1° dicembre 1986; a L. 46.956.000 annue con effetto dal 1° gennaio 1987; a L. 47.873.280 annue con effetto dal 1° luglio 1987 e a L. 50.348.480 annue con effetto dal 1° gennaio 1988;

2) il limite massimo è elevato a L. 51.727.000 annue con effetto dal 1° dicembre 1986.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1987

COSSIGA

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1987
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 261

87A10894

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 5 novembre 1987, n. 508.

Disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la direttiva CEE n. 561/74 del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, ed in particolare l'art. 3, ai sensi del quale le persone fisiche o imprese che desiderano esercitare la professione di trasportatore di merci su strada devono:

a) essere onorabili;

b) possedere l'adeguata capacità finanziaria;

c) soddisfare al requisito della capacità professionale;

Visto l'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132;

Considerato che in attuazione delle disposizioni di cui alla predetta direttiva CEE n. 561/74, ai fini della iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, le imprese richiedenti l'iscrizione devono dimostrare anche di essere in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

Col presente decreto si dà attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 561 del 12 novembre 1974, riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese individuali e societarie che esercitano l'attività di trasporto merci su strada con veicoli di portata utile non superiore a 3,5 tonn. o di peso totale a terra a pieno carico non superiore a 6 tonn.

Le disposizioni non si applicano altresì alle imprese individuali e societarie che esercitano, in ambito nazionale, l'attività di trasporto di merci su strada con i seguenti veicoli:

autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali;

veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani;

veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri.

Alle imprese di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi le norme dettate dall'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2.

Ai fini dell'iscrizione in via provvisoria nell'elenco di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le imprese individuali e societarie oltre i requisiti previsti dal già citato art. 13, devono dimostrare di:

a) soddisfare al requisito della idoneità morale;

b) soddisfare al requisito della capacità finanziaria;

c) possedere adeguata capacità professionale.

Il mancato permanere dei predetti requisiti comporta l'esclusione dall'elenco separato di cui al richiamato sesto comma dell'art. 13 della legge n. 298/74, ovvero la cancellazione dall'albo ai sensi del punto 6) dell'art. 20 della stessa legge.

Art. 3.

In via transitoria e fino al 30 novembre 1988 l'iscrizione in via provvisoria di nuove imprese è comunque consentita ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 11 della legge 30 marzo 1987, n. 132, a condizione che vengano soddisfatti i requisiti della onorabilità e della capacità finanziaria con riserva di accertamento entro il predetto termine del requisito della capacità professionale.

Art. 4.

Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2 — ad integrazione dei punti 7 e 8 dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298 — gli interessati devono:

1) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi o una qualsiasi condanna a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico o per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, ovvero condanne che comportino interdizione dalla professione o incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per il periodo di durata della pena accessoria, salvo che sia intervenuta precedentemente riabilitazione a norma dell'art. 178 e seguenti del codice penale; per coloro i quali abbiano in corso procedimenti penali in cui sia stata già pronunciata una sentenza di condanna del tipo sopra indicato, l'iscrizione all'albo viene effettuata con riserva;

2) non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalle vigenti disposizioni.

Il predetto requisito dell'onorabilità deve essere posseduto:

quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa;

quando si tratti di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società;

quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia preposto un institore o un direttore, anche da quest'ultimo.

Per il soddisfacimento del requisito di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 gli interessati devono produrre una attestazione di affidamento, nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:

a) aziende o istituti di credito;

b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.

L'attestazione deve avere riferimento ad un importo pari a L. 50.000.000 per le imprese che intendono esercitare l'attività con veicoli di peso totale a terra fino a 24 tonnellate e pari a L. 100.000.000 per le imprese che intendono esercitare l'attività con veicoli di peso totale a terra superiore a 24 tonnellate.

Ai fini del soddisfacimento della capacità professionale gli interessati devono dimostrare di possedere adeguate conoscenze nelle materie riportate nell'elencazione allegata al presente decreto.

A seguito del superamento di esame, vertente sulle predette materie, da parte di commissioni all'uopo istituite, il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., rilascia un attestato che verrà prodotto dall'interessato unitamente alla domanda di iscrizione all'albo nazionale degli autotrasporti di cose per conto di terzi.

Per i richiedenti l'iscrizione all'albo in possesso di diploma di scuola media superiore ovvero di laurea, l'esame consisterà esclusivamente nell'accertamento dell'effettiva conoscenza delle materie non facenti parte dei relativi corsi di studio.

Art. 5.

Ai fini dell'ammissione all'esame di cui al precedente art. 4 i candidati dovranno produrre un attestato di frequenza ad uno dei corsi di preparazione che saranno affidati ad organismi di formazione professionale, con ampia e documentata esperienza, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., ovvero dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal responsabile di un'impresa di autotrasporto iscritta all'albo, secondo cui il candidato ha effettuato esperienza pratica di almeno un anno presso l'impresa medesima.

Sono esentati dalla frequenza dei corsi i candidati in possesso del diploma di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del presente decreto.

Art. 6.

Le commissioni d'esame di cui all'art. 4 del presente decreto sono istituite su base regionale con decreto del Ministro dei trasporti e sono composte come segue:

Presidente:

dirigente, o funzionario almeno dell'ottava qualifica, della Direzione generale M.C.T.C.

Membri:

un funzionario della carriera direttiva della M.C.T.C. con funzioni di vice presidente;

due docenti della scuola media superiore: uno di diritto ed economia e uno di ragioneria;

tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori designati dal comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi.

Gli esami avranno frequenza mensile e si svolgeranno con sede nel capoluogo di regione per i candidati residenti nella regione medesima.

Il programma dei corsi e le modalità di svolgimento degli stessi, dovranno essere approvati, per ciascun organismo di formazione professionale, dal Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., contestualmente all'autorizzazione a svolgere i corsi medesimi.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., si riserva la vigilanza sulla regolarità dello svolgimento dei corsi.

Art. 7.

Il requisito della capacità professionale deve essere posseduto:

qualora trattisi di impresa individuale, anche a carattere familiare, dal titolare o da persona da lui designata che diriga l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente, effettiva ed esclusiva;

qualora trattisi di società, da persona da questa designata che sia addetta a dirigere l'attività di trasporto della società in maniera permanente, effettiva ed esclusiva.

Art. 8.

In caso di decesso del titolare dell'impresa individuale in possesso del requisito di cui al precedente art. 2, lettera *c*), secondo le modalità previste dagli articoli successivi, l'attività di trasporto può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di un anno,

prorogabile per sei mesi o in casi particolari debitamente giustificati, dagli eredi del titolare medesimo, i quali entro tale periodo dovranno risultare in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettera *c*), del presente decreto.

In caso di incapacità fisica o giuridica del titolare della impresa individuale, l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi può essere provvisoriamente proseguita da un parente o affine del titolare medesimo fino al perdurare dello stato di incapacità fisica o giuridica e comunque non oltre il termine di un anno dal momento in cui si è verificata l'incapacità medesima, prorogabile per sei mesi in casi particolari debitamente giustificati. Oltre tale termine il sostituto del titolare dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettera *c*), del presente decreto.

Qualora trattisi di società, in caso di decesso o di incapacità fisica e giuridica della persona nominata dalla società medesima che dirigeva l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi della società in via permanente ed effettiva, l'attività medesima può essere provvisoriamente proseguita da altra persona designata la quale entro un periodo massimo di un anno — prorogabile per sei mesi in casi particolari debitamente giustificati — dovrà risultare in possesso del requisito di cui all'art. 2, lettera *c*).

Nei casi di cui sopra, tuttavia, l'attività di una azienda di trasporto potrà essere in via eccezionale proseguita definitivamente da una persona che pur non possedendo il requisito di cui all'art. 2, lettera *c*), del presente decreto, possieda tuttavia una esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione di tale azienda.

Le persone che dirigeranno provvisoriamente l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi dovranno comunque risultare in possesso del requisito di cui all'art. 2, lettera *a*).

Art. 9.

Sono esentate dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettere *b*) e *c*):

le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano iscritte all'albo in via definitiva ovvero in via provvisoria ma già titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi;

le imprese che richiedano di continuare ad essere iscritte ai sensi e nei casi previsti dall'art. 15 della legge n. 298/1974.

Le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano avanzato domanda di iscrizione all'albo degli autotrasportatori, ai sensi dell'art. 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, senza aver ancora ottenuto l'autorizzazione, ai fini dell'iscrizione definitiva, oltre a risultare in regola con quanto disposto dall'art. 13 della legge n. 298/1974, dovranno soddisfare i requisiti e le condizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2 del presente decreto entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 5 novembre 1987

Il Ministro: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL'ART. 4

A) MATERIE LA CUI CONOSCENZA È RICHIESTA PER I TRASPORTATORI CHE HANNO INTENZIONE DI EFFETTUARE ESCLUSIVAMENTE TRASPORTI NAZIONALI.

1. *Diritto*

Elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione e vertenti in particolare:

— sui contratti in genere;

— sui contratti di trasporto: in particolare sulla responsabilità del trasportatore (natura e limiti);

— sulle società commerciali;

— sui libri di commercio;

— sulla regolamentazione del lavoro, sulla sicurezza sociale;

— sul regime fiscale.

2. *Gestione commerciale e finanziaria dell'azienda*

— modi di pagamento e di finanziamento;

— calcolo dei prezzi di costo;

— regime dei prezzi e condizioni di trasporto;

— contabilità commerciale;

— assicurazioni;

— fatture;

— ausiliari di trasporto.

3. *Accesso al mercato*

— disposizioni relative all'accesso alla professione ed al suo esercizio;

— documenti di trasporto.

4. *Norme ed esercizio tecnici*

— pesi e dimensioni dei veicoli;

— scelta del veicolo;

— collaudo ed immatricolazione;

— norme per la manutenzione dei veicoli;

— carico e scarico dei veicoli.

5. *Sicurezza stradale*

— disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili in materia di circolazione;

— sicurezza di circolazione;

— prevenzione degli incidenti e provvedimenti da prendersi in caso di incidente.

B) MATERIE LA CUI CONOSCENZA È RICHIESTA PER I TRASPORTATORI CHE HANNO INTENZIONE DI EFFETTUARE TRASPORTI INTERNAZIONALI:

— materie elencate sub *A)*;

— disposizioni applicabili ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri e fra la Comunità ed i paesi terzi, risultanti dalla legislazione nazionale, da norme comunitarie, convenzioni ed accordi internazionali;

— pratiche e formalità doganali;

— principali regolamentazioni di circolazione negli Stati membri.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La direttiva CEE n. 561/74 è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 308 del 19 novembre 1974.

— Il decreto-legge n. 16/1987 reca: «Disposizioni urgenti in materia di autotrasporti di cose e di sicurezza stradale», il cui testo, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 16 aprile 1987. Il comma 2 dell'art. 11 di detto decreto così recita: «2. Nello stesso termine [entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, prevista per il giorno stesso della sua pubblicazione, e cioè il 6 aprile 1987], con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni attuative del regolamento CEE n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, nonché le norme di attuazione della direttiva CEE n. 561/74 relativa all'accesso alla professione di autotrasportatore.

Note all'art. 1:

— Per la direttiva CEE n. 561/1974 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 298/1974 (Istituzione dell'albo nazionale degli autostrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada) è il seguente:

«Art. 13 (*Requisiti e condizioni*). — I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti:

1) avere la cittadinanza italiana per i titolari di imprese individuali, salvo quanto previsto dal successivo art. 14;
2) avere la disponibilità di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attività da svolgere.

Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le misure minime dei predetti mezzi e le quote di libera proprietà degli stessi giudicate necessarie per i vari gradi di attività e per le diverse specializzazioni.

Coloro che sono qualificati artigiani a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono esenti dall'obbligo di fornire la prova del possesso dei requisiti di cui al presente n. 2);

3) essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;

4) aver stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore;

5) aver ottemperato alle norme di legge in materie di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti;

6) essere iscritto nei ruoli delle imprese sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;

7) non aver riportato condanne a pene che importino la interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

Per i titolari di imprese artigiane, l'incapacità ad esercitare uffici direttivi non impedisce l'iscrizione nell'albo;

8) non aver in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

I requisiti e le condizioni di cui ai numeri 7) e 8) devono essere posseduti:

a) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un institore od un direttore, anche da quest'ultimo;

b) quando si tratta di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 3), 7) e 8) deve essere fornita, mediante le necessarie certificazioni all'atto della presentazione della domanda di iscrizione; il possesso del requisito di cui al n. 1) deve formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato.

La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 2), 4) e 5) e della condizione di cui al n. 6) può essere fornita, rispettivamente, entro 90 giorni ed entro 18 mesi dalla data della autorizzazione.

I termini di cui al precedente comma possono, per giustificati motivi, essere prorogati di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente.

Fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione di cui alla presente legge e non si sia data la prova del possesso di tutti i requisiti e delle condizioni di cui al primo comma, l'iscrizione avviene in via provvisoria in un elenco separato. Per coloro i quali, pur possedendo i requisiti e le condizioni di cui al presente articolo, abbiano in corso procedimenti penali in cui sia stata già pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che importi l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, l'iscrizione all'albo è rilasciata in via provvisoria, salvo il disposto di cui al capoverso del precedente n. 7).

Coloro i quali, nei termini stabiliti dai commi precedenti, non forniscano le prove richieste sono esclusi dall'elenco e decadono dall'autorizzazione».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 13 della legge n. 298/1974 si veda nelle note all'art. 1.

— Ai sensi del punto 6) dell'art. 20 della stessa legge l'impresa è cancellata dall'albo «quando sia venuto a mancare uno dei requisiti o condizioni per la iscrizione previsti dall'art. 13 della presente legge. La cancellazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) del predetto articolo, deve essere preceduta, previa diffida, dall'esperimento della procedura disciplinare di cui al successivo art. 21».

Nota all'art. 3:

Il comma 2-*bis* del decreto-legge n. 16/1987 (Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale), aggiunto dalla legge di conversione n. 132/1987, prevede che: «L'iscrizione in via provvisoria di nuove imprese nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi è comunque consentita, a partire dal 1° giugno 1987, a condizione che vengano soddisfatti i requisiti dell'onorabilità e della capacità finanziaria, di cui alla citata direttiva n. 561/74, con riserva di accertamento, entro diciotto mesi dal predetto termine, del requisito della capacità professionale».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 13 della legge n. 298/1974 si veda nelle note all'art. 1.

— La legge n. 75/1958 concerne l'abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui. L'art. 3 di detta legge indica le pene per:

1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;

2) chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;

3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;

4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;

5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;

6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione, ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;

7) chiunque esplichi un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

L'art. 4 prevede che le pene di cui all'art. 3 siano raddoppiate:

1) se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno;

2) se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in istato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;

3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;

4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;

5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;

6) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;

7) se il fatto è commesso ai danni di più persone.

— La rubrica degli articoli 178 e seguenti del codice penale (fino all'art. 181) è la seguente:

art. 178: riabilitazione;

art. 179: condizioni per la riabilitazione;

art. 180: revoca della sentenza di riabilitazione;

art. 181: riabilitazione nel caso di condanna all'estero.

Nota all'art. 9:

Per il testo dell'art. 13 della legge n. 298/1974 si veda nelle note all'art. 1. Il testo degli articoli 12 e 15 della medesima legge è il seguente:

«Art. 12 (*Iscrizione nell'albo*). — Le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo devono farne domanda al comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale.

Ove l'impresa abbia più di una sede essa deve essere iscritta anche presso i singoli comitati nella cui circoscrizione si trovino le sue sedi secondarie. Tale iscrizione si ottiene mediante comunicazione corredata dalle attestazioni di iscrizione dell'impresa nell'albo della sede principale e di iscrizione della sede secondaria alla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il comitato provinciale attesta l'avvenuta iscrizione nell'albo».

«Art. 15 (*Fusioni e trasformazioni*). — Le imprese individuali e sociali, risultanti rispettivamente dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società che siano già iscritte nell'albo, possono chiedere di continuare ad essere iscritte sempreché sussistano i requisiti e le condizioni di cui al precedente art. 13».

87G0714

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 ottobre 1987.

Impegno della somma complessiva di lire 70 miliardi a favore delle regioni Campania e Basilicata, ai sensi della legge 18 aprile 1984, n. 80.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge n. 219/81 e successive modificazioni;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 5 della citata legge n. 80/84, concernenti, rispettivamente, la predisposizione ed il finanziamento dei piani regionali di sviluppo per le regioni Campania e Basilicata;

Vista la legge finanziaria n. 887/84, che all'art. 11 modifica l'art. 5 della sopracitata legge n. 80/84;

Vista la delibera CIPE 2 maggio 1985, con la quale a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 5 della soprarichiamata legge n. 80/84, come modificata dall'art. 11 della legge finanziaria n. 887/84, vengono assegnate alle regioni Campania e Basilicata, rispettivamente, le somme globali di lire 640 miliardi e 160 miliardi;

Visto il punto 1*a)* della delibera CIPE 18 settembre 1987 che, tra l'altro, modifica la sopracitata delibera CIPE 2 maggio 1985, sostituendo al progetto «Prolungamento pista aeroporto Capodichino» il progetto, di pari importo di lire 15 miliardi, «Infrastrutture viarie esterne di accesso all'aeroporto Capodichino»;

Visto, altresì, il punto 1*b)* della soprarichiamata delibera CIPE 18 settembre 1987, con il quale viene disposta la sostituzione del progetto «Università di Salerno (completamento Fisciano)», d'importo di lire 80 miliardi, con altro progetto rientrante nei programmi regionali, oggetto di successiva deliberazione CIPE;

Vista la legge di bilancio 22 dicembre 1986, n. 911, per l'esercizio 1987 che, tra l'altro, reca lo stanziamento di lire 150 miliardi per le finalità ex articoli 4 e 5 della richiamata legge n. 80/84;

Atteso che va temporaneamente accantonato — a valere sulla disponibilità di lire 120 miliardi spettante alla regione Campania per l'esercizio 1987 — l'importo di lire 80 miliardi, da rifinalizzare, come sopra riportato, con successiva deliberazione CIPE;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare un importo limitato a lire 40 miliardi a favore della regione Campania, per l'esercizio 1987, considerando la rifinalizzazione di cui al sopracitato punto 1*a)* della delibera CIPE 18 settembre 1987;

Ritenuto, altresì, di dover impegnare l'importo di lire 30 miliardi, spettante alla regione Basilicata per l'esercizio 1987;

Decreta:

Art. 1.

A favore delle regioni Campania e Basilicata sono impegnate, per l'esercizio 1987, rispettivamente, le somme di lire 40 miliardi e di lire 30 miliardi, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

L'onere complessivo di lire 70 miliardi graverà sul cap. 7089 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1987

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1987
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 224

87A10963

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 novembre 1987.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° dicembre 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348, recante misure fiscali urgenti di riequilibrio congiunturale;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 1.000 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 1° dicembre 1987, al prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° giugno 1988, è pari al 6,20 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alla aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di marzo e aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo, e nei mesi di settembre e ottobre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;
b) dall'imposta sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° giugno e al 1° dicembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° giugno 1988 e l'ultima il 1° dicembre 1992.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° dicembre 1992, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° dicembre 1987 e termineranno il giorno 3 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata di cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il versamento del controvalore del capitale nominale dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 7, sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato in una o più soluzioni, entro il 28 dicembre 1987.

L'eventuale importo relativo ai dietimi di interessi sarà versato, con bonifico di tre giorni, al netto della trattenuta fiscale di cui all'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 556 del 1986.

La predetta sezione di tesoreria provinciale, a fronte dei suddetti versamenti, emetterà apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1992» «EMISSIONE 1° DICEMBRE 1987».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1992» «EMISSIONE 1° DICEMBRE 1987».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura megnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1992» «EMISSIONE 1° DICEMBRE 1987».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori

eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;
il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;
i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;
il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1.000.000: in rosso;
taglio da lire 5.000.000: in mattone;
taglio da lire 10.000.000: in azzurro;
taglio da lire 50.000.000: in celeste;
taglio da lire 100.000.000: in verde;
taglio da lire 500.000.000: in rosa;
taglio da lire 1.000.000.000: in giallo;
taglio da lire 10.000.000.000: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1988 al 1992, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1992, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1987
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 307

87A10961

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1° dicembre 1987.

Concessione di un acconto alla S.p.a. Sogencos per prestazioni rese nel periodo dal 15 dicembre 1986 al 31 luglio 1987 per la conduzione, funzionamento e manutenzione degli impianti e servizi vari presso il centro polifunzionale della protezione civile di Castelnuovo di Porto. (Ordinanza n. 1283/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente, tra l'altro lo stanziamento dei fondi occorrenti al funzionamento del centro polifunzionale di protezione civile;

Vista la lettera n. 20/CP/S in data 11 dicembre 1986 con la quale il Ministro pro-tempore per il coordinamento della protezione civile ha affidato alla società Sogencos S.p.a. di Roma, costruttrice del complesso di cui sopra, la gestione e la conduzione degli impianti tecnologici speciali, la manutenzione degli immobili nonché i servizi di vigilanza, giardinaggio e pulizia al fine di permettere l'immediato avvio del centro polifunzionale, nelle more del perfezionamento di apposito atto contrattuale;

Vista la nota n. 126/NR/av del 30 dicembre 1986 con la quale la predetta società conferma di avere provveduto ad assicurare la continuità dei servizi richiesti a decorrere dal 15 dicembre 1986;

Viste le note n. 050/NR/dgl e 051/NR/dgl del 7 aprile 1987 e n. 055/AF/dg dell'11 maggio 1987, con le quali la S.p.a. Sogencos chiede la corresponsione degli importi mensili per le prestazioni rese;

Vista l'ordinanza n. 1079/FPC/ZA del 24 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 19 agosto 1987, con la quale il Ministro pro-tempore autorizza il servizio bilancio e affari amministrativi a stipulare un contratto a trattativa privata con la società predetta per il periodo 1° agosto-31 dicembre 1987 per le indispensabili esigenze del centro polifunzionale;

Tenuto conto che con la predetta ordinanza viene riconosciuto, nei limiti dell'importo che verrà ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Roma, il debito maturato nei confronti della società Sogencos, sulla base di un dettagliato rendiconto, supportato da prove

documentate, relativo alle effettive prestazioni rese durante il periodo 15 dicembre 1986-31 luglio 1987 a favore del centro polifunzionale della protezione civile;

Vista la nota n. 088/NR/dg. in data 12 settembre 1987 con cui la citata società quantifica il credito totale vantato in L. 1.770.338.000 + I.V.A. relativamente al periodo dal 15 dicembre 1986 al 31 luglio 1987, fatti salvi gli interessi maturati e maturandi;

Vista la nota n. 107/NR/dg. in data 3 novembre 1987 con la quale la Sogencos S.p.a. inoltra istanza intesa ad ottenere la concessione di un congruo acconto, relativo alle prestazioni, sull'importo complessivo maturato;

Ritenuto necessario dover aderire alla richiesta della società stessa, trattandosi di lavori affidati con indifferibile urgenza al fine di non compromettere la funzionalità operativa del centro;

Considerato che, nelle more del riconoscimento del debito da parte dell'Amministrazione si rende necessario, al fine di evitare maggiori aggravi di interessi a carico dello Stato, corrispondere alla predetta società un acconto pari al 50% dell'importo complessivo vantato; e ciò anche allo scopo di soddisfare parzialmente le aspettative del creditore;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un acconto alla Sogencos S.p.a. nella misura di L. 850.000.000, pari al 50% del credito vantato al netto di I.V.A., previa prestazione di idonea polizza fidejussoria a garanzia della somma in acconto.

Art. 2.

L'onere di cui alla presente ordinanza di L. 1.003.000.000 I.V.A. inclusa viene posto a carico del fondo per la protezione civile, con imputazione allo stanziamento di cui all'art. 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A10874

ORDINANZA 3 dicembre 1987.

Integrazione all'ordinanza 25 novembre 1987, n. 1274, relativa all'autorizzazione del transito sulla pista provvisoria Le Prese-Tola. (Ordinanza n. 1285/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Visto il verbale della riunione tenutasi il giorno 1° dicembre 1987 in prefettura di Sondrio in merito alla transitabilità del traffico leggero sulla pista provvisoria Le Prese-Tola;

Vista la propria ordinanza 25 novembre 1987, n. 1274/FPC, in corso di pubblicazione, che autorizza il transito sulla pista provvisoria Le Prese-Tola;

Considerate le risultanze della riunione suddetta come riportate dal citato verbale;

Ravvisata la necessità, per la ripresa sociale ed economica del territorio colpito dall'alluvione del luglio 1987 di autorizzare l'uso della pista provvisoria Le Prese-Tola anche al traffico leggero;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Sulla pista provvisoria tra le località Le Prese-Tola, è autorizzato il traffico a:

automezzi a trazione integrale di tipo fuori-strada comunemente denominate «Jeep»; i suddetti automezzi potranno trasportare solo il numero di passeggeri indicato nella carta di circolazione;

pulmini a trazione integrale della ditta «Perego» abilitati ad effettuare viaggi sul tratto della pista in argomento.

I suddetti automezzi dovranno procedere in convoglio scortati da una pattuglia delle Forze dell'ordine.

Gli orari di incolonnamento e di percorrenza saranno stabiliti dal prefetto di Sondrio.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A10965

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 del 19 settembre 1987), **coordinato con la legge di conversione 19 novembre 1987, n. 470** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 271 del 19 novembre 1987), **recante: «Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. *Gli interventi previsti dal presente decreto, volti a fronteggiare i danni derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, si applicano:*

a) *nel loro complesso ai comuni della Valtellina, dell'Alto Lario, della Val Brembana, della Val Camonica e delle province autonome di Trento e Bolzano, così come individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987 e 27 luglio 1987, pubblicati nella* Gazzetta Ufficiale *n. 171 del 24 luglio 1987 e n. 175 del 29 luglio 1987, ed ai comuni della Val Formazza-Ossola, così come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 1987, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 239 del 13 ottobre 1987* ***(a)****;*

b) *limitatamente agli articoli 2, 4, 5, 5-*bis*, 7 e 11, ai comuni delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale, così come individuati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 1987. Alla definitiva individuazione dei comuni predetti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Consiglio dei Ministri, anche a rettifica ed integrazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 1987.*

2. *Per far fronte agli interventi urgenti nei comuni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 990 miliardi a carico del fondo per la protezione civile. A tal fine il fondo medesimo è integrato della somma di lire 325 miliardi per l'anno 1987 e di lire 665 miliardi per l'anno 1988. Per gli interventi di competenza delle amministrazioni dello Stato si applica l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363* ***(b)****.*

3. *Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentiti gli enti locali, comunicano al Ministro per il coordinamento della protezione civile la stima dei danni ed il quadro economico globale dei progetti delle opere eseguite o da completare, nonché il programma degli interventi necessari per il ritorno alla normalità, riferiti in particolare alle opere igieniche, in relazione agli interventi urgenti nelle zone colpite dalle calamità di cui al comma 1.*

4. *Entro i successivi quindici giorni, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentiti il Consiglio dei Ministri, le regioni interessate e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede alla individuazione, nello ambito delle somme di cui al comma 2, della quota per ciascuna amministrazione interessata. Con la medesima procedura potranno essere determinate eventuali variazioni compensative.*

5. *Le provvidenze disposte ai sensi del presente decreto non sono cumulabili tra loro, né con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali.*

6. *L'attività del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche e degli altri gruppi scientifici di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363* ***(b)****, è prorogata al 31 dicembre 1988. Il relativo onere, valutato in complessivi 10 miliardi di lire, è posto a carico del fondo per la protezione civile.*

7. *Gli interventi previsti dal presente decreto sono disposti nell'attesa dell'approvazione di una legge organica, in cui si definiscono obiettivi, criteri e stanziamenti finanziari per la ricostruzione della Valtellina e delle adiacenti zone colpite delle province di Como, Bergamo e Brescia. In attuazione della legge organica, la regione Lombardia, in armonia con le istanze espresse dagli enti locali, definirà la formazione di un piano e di un programma di ricostruzione e riconversione, anche a completamento organico degli interventi di emergenza affidati con il presente decreto. Il piano ed il programma sono mirati alla ricostruzione, con finalità di sviluppo economico-sociale e di riassetto del territorio, di inserimento dei territori della valle nella realtà economica regionale, di propulsione della produzione industriale ed agricola, di sviluppo del turismo, di potenziamento dei servizi e di incremento dell'occupazione, nella salvaguardia del patrimonio sociale e culturale delle popolazioni, in un quadro di compatibilità ambientale e di sicurezza idrogeologica, in particolare per quel che riguarda il bacino dell'Adda e del lago di Como. A tal fine è autorizzato, a carico del fondo per la protezione civile, un primo stanziamento di 5 miliardi di lire a favore della regione Lombardia.*

8. *Al fine di garantire l'equilibrato intervento di ricostruzione dell'ecosistema della Valtellina, è costituito presso il Ministero dell'ambiente un comitato per l'esame delle misure tecniche, amministrative e finanziarie ai fini della valutazione degli interventi sotto il profilo ambientale e della definizione degli indirizzi da adottare nella fase di*

ricostruzione e sviluppo. Il comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'ambiente e composto da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, della regione Lombardia e della provincia di Sondrio. Il comitato deve pronunciarsi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la valutazione si intende favorevole. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli interventi finalizzati a superare la fase dell'emergenza, per tali intendendosi tutti quelli finanziati con le disponibilità del fondo per la protezione civile».

(a) I D.P.C.M. 22 luglio 1987 e 27 luglio 1987 contengono gli elenchi dei comuni rispettivamente delle province di Sondrio e Bergamo e del Trentino-Alto Adige colpiti dalle eccezionali avversità del luglio 1987. Il successivo decreto del 10 ottobre 1987 contiene l'elenco dei comuni colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio e agosto 1987 in tutte le zone cui si riferisce il presente D.L. n. 384/1987.

(b) Il D.L. n. 159/1984 concerne interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. Si riportano in appendice l'art. 8, comma 2, e l'art. 9.

Art. 2.

1. *Ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche di cui all'articolo 1, comma 1, è riconosciuta la qualifica di infortunato del lavoro.*

1-*bis. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, può essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse in concomitanza degli eventi calamitosi senza che si abbiano più loro notizie, quando sia decorso un anno dal 18 luglio 1987, con la procedura di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875* ***(a)***.

2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industria e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per la esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti, si riscontri, ai sensi delle norme di cui al titolo I del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ***(b)***, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità. corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le sessanta rate.

3. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui al presente decreto vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico di cui al comma 2 per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato.

4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al presente decreto da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore a sei mesi calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto, disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro in data 10 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986 ***(c)***, e rimborsata *dalle regioni e province autonome alle quali* è concesso, a carico del fondo per la protezione civile, un contributo valutato sulla base dell'onere occorrente per riscattare, ad estinzione di ogni onere futuro, il valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 39 del testo unico di cui al comma 2 ***(b)*** delle rendite costituite dall'INAIL ai sensi del presente articolo.

6. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico di cui al comma 2 ove ne ricorrano i presupposti.

(a) Il D.L. n. 799/1980 concerne ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre del 1980. Se ne riporta in appendice l'art. 3.

(b) Il D.P.R. n. 1124/1965 ha approvato il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il titolo I riguarda l'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria. Se ne riporta in appendice l'art. 39, primo comma.

(c) Il D.M. 10 ottobre 1985 concerne la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'I.N.A.I.L.

Art. 3.

1. Nel periodo 19 luglio-31 dicembre 1987 è sospeso il termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari e ipotecari pubblici e privati pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni di cui all'articolo 1 emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 19 luglio 1987. *Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, residenti o domiciliati nei comuni indicati nell'articolo 1, comma 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia*

cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

2. I termini di novanta giorni di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948 *(a)*, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a trenta giorni qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data degli eventi di cui al presente decreto nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1.

3. L'importo di L. 100.000 indicato nel secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, così come modificato dalla legge 26 maggio 1975, n. 187 *(a)*, è elevato a L. 1.000.000.

4. Le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale*, relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione degli eventi di cui al presente decreto, sono effettuate gratuitamente.

5. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i termini previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n.149 *(b)*, concernenti il rilascio del nulla osta provvisorio in materia di prevenzione anticendi, sono prorogati rispettivamente al 1° gennaio 1989 ed al 31 dicembre 1988.

(a) La legge n. 948/1951 concerne disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari. In appendice vengono riportati gli articoli 3, 9, 10, 11 e 18.

(b) Il D.L. n. 51/1987 riguarda la proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi. Se ne riportano gli articoli 1 e 2 in appendice.

Art. 4.

1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, nonché dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario siti nei comuni di cui all'articolo 1 danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche, si applicano le provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, modificata dalla legge 13 maggio 1985, n. 198 *(a)*, con le modificazioni ed integrazioni di cui ai successivi commi. Dette provvidenze si applicano anche nel caso di aziende i cui titolari sono imprenditori agricoli non a titolo principale.

2. *Nei comuni di Valdisotto e di Torre S. Maria in provincia di Sondrio per le superfici nelle quali, a causa degli eventi di cui al comma 1, si è verificata la totale distruzione dei terreni agricoli la cui coltivabilità non è più ripristinabile, può essere concesso un indennizzo nelle misure e secondo le modalità e i criteri fissati dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni* ***(b)****, concernenti l'espropriazione di terreni ad utilizzazione agricola. Nel caso di esercizio di tale facoltà i terreni passano al demanio comunale. L'indennizzo è esteso alle scorte vive o morte danneggiate o distrutte, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla regione Lombardia. Agli imprenditori agricoli a titolo principale di età superiore a 55 anni che, a causa della totale distruzione dei terreni agricoli di cui al presente comma, abbiano perduto l'azienda può essere altresì concessa un'indennità* una tantum *di cessazione dell'attività agricola, con criteri e modalità da determinarsi dalla regione Lombardia.*

3. *Agli imprenditori agricoli a titolo principale ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti è concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito, per il periodo di mancato sfruttamento dei terreni resi temporaneamente non produttivi per effetto degli eventi di cui al comma 1, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 1989. L'indennità di cui sopra viene riconosciuta anche agli imprenditori non a titolo principale con la riduzione del 50 per cento.*

4. Per il ripristino o la ricostruzione delle strutture agricole danneggiate, le aliquote contributive previste dall'articolo 1, secondo comma, lettera *d)*, della legge 15 ottobre 1981, n. 590 *(a)*, possono essere elevate fino al 90 per cento.

5. Per la ricostruzione di fabbricati rurali ed annessi rustici, anche in zone diverse da quelle in cui insistevano i fabbricati e gli annessi medesimi, secondo i programmi della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, può essere concesso un contributo fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ivi compreso l'onere per l'eventuale acquisizione dell'area di riedificazione.

6. Per la raccolta, il ricovero e l'alimentazione del bestiame, limitatamente al periodo necessario a soddisfare esigenze di emergenza e, comunque, per non più di dodici mesi, può essere concesso un contributo fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

7. Lo Stato concorre nelle spese per il ripristino o per la ricostruzione delle infrastrutture agricole, ivi comprese le strade interpoderali, le opere di approvvigionamento idrico, le opere di regimazione idraulica a tutela della sistemazione produttiva delle aziende agricole, nonché per il ripristino o per la ricostruzione delle opere di bonifica danneggiate, ivi comprese le operazioni di ripresa arginale e di prosciugamento di terreni allagati. Nell'ambito degli interventi di cui al presente comma rientrano anche l'esecuzione di lavori ed opere diretti a costituire efficienti strutture che per caratteristiche e dislocazione si differenzino da quelle preesistenti, nonché l'acquisto di mezzi tecnici di difesa e di prevenzione.

8. *Qualora le alluvioni abbiano depositato materiali sterili su terreni coltivati e la loro rimozione comporti complesse operazioni di ripristino, la spesa per i relativi interventi è assunta a carico dello Stato.*

9. Per il ripristino o la ricostruzione degli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, il contributo in conto capitale concedibile non può superare il 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ivi compreso il valore delle scorte e dei prodotti finiti.

10. Gli organismi cooperativi che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli, che abbiano avuto una riduzione di conferimenti dei prodotti stessi non inferiore al 30 per cento della media delle tre campagne precedenti l'evento calamitoso di cui al comma 1, possono beneficiare per una sola volta di un aiuto complementare, corrispondente alla percentuale di riduzione dei conferimenti, calcolato sul 50 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nel triennio 1984-86, riconosciute dal competente organo delle regioni e delle province autonome.

11. *Qualora, in dipendenza dagli eventi alluvionali, derivi alla produzione agricola, nella campagna 1987-88, una perdita di almeno il 30 per cento del prodotto lordo vendibile dell'azienda rispetto alla produzione media riferita al triennio precedente al verificarsi degli eventi di cui al comma 1, le azienda agricole, singole o associate, assuntrici di manodopera nonché le aziende agricole coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche sono esonerate dal pagamentto dei contributi previdenziali, assistenziali ed infortunistici per i versamenti compresi tra il 19 luglio 1987 ed il 31 ottobre 1988, previa presentazione dell'attestazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni ed integrazioni (c).*

12. A favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento dei comuni siti nelle aree colpite dagli eventi di cui al comma 1 e dipendenti delle aziende agricole con «*perdita della*» produzione superiore al 50 per cento della produzione lorda globale aventi titolo alle provvidenze di cui all'articolo 5 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come sostituito dall'articolo 5 della legge 13 maggio 1985, n. 198 *(a)*, è riconosciuto per l'anno 1987 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quello attribuito negli elenchi anagrafici per l'anno 1986.

13. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti delle aziende di cui al comma 11.

14. Per l'anno 1987, a favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, in forza presso le aziende di cui ai commi 11 e 12 alla data del verificarsi dell'evento, è concesso, a domanda, il trattamento sostitutivo della retribuzione previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni *(d)*, in deroga al requisito minimo occupazionale previsto dall'ultimo comma del medesimo articolo 8.

15. A favore dei titolari delle aziende agricole singole o associate che abbiano ricevuto danni nelle strutture fondiarie tali da comportare interventi di ripristino o di riattamento delle strutture stesse, le rate relative ai mutui di miglioramento fondiario o a mutui concessi per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice possono essere sospese per cinque anni e la relativa scadenza potrà essere differita, per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima delle rate previste da ciascun mutuo, senza maggiorazione del tasso di interesse.

16. L'agevolazione di cui al comma 15 può essere estesa agli assegnatari dei terreni venduti, con pagamento rateizzato del prezzo, dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

17. *L'assegnazione delle somme occorrenti per l'attuazione degli inteventi previsti dal presente articolo viene effettuata alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano secondo la procedura stabilita dall'articolo 3, primo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590 (a).*

18. Il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 *(a)*, è integrato della somma di lire 140 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1987 e lire 130 miliardi per l'anno 1988, di cui 40 miliardi a carico del fondo per la protezione civile.

(a) La legge n. 590/1981 concerne nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale. In appendice si riportano gli articoli 1, primo comma e secondo comma, lettera *d)*; 3, primo comma; 5.

(b) La legge n. 865/1971 concerne l'espropriazione di terreni ad utilizzazione agricola. Se ne trascrivono in appendice gli articoli 16 e 17.

(c) La legge n. 838/1956 concerne agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità meteoriche e delle aziende agricole ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario. Il quarto comma dell'art. 1 dispone che le domande di agevolazione siano presentate all'istituto di credito concedente con un certificato del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura da cui risulti la natura, l'entità e la causa del danno.

(d) La legge n. 457/1972 riguarda miglioramenti di trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli. In appendice si riporta l'art. 8.

Art. 5.

1. *Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e ricettive, nonché a quelle esercenti servizi di trasporto a fune, che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi di cui all'articolo 1 nei comuni di cui al comma 1 dello stesso articolo 1, può essere concesso un contributo per la riparazione, ricostituzione o ricostruzione degli stabilimenti, dei locali, delle attrezzature e dei connessi insediamenti*

strumentali, compreso il rinnovo degli arredi, pari al 75 per cento del danno subito. Ai fini della determinazione del danno si computa altresì il valore delle scorte perite o danneggiate.

2. *Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, competenti ad attuare le disposizioni di cui al comma 1, determinano i criteri, le modalità, le priorità e le procedure per l'erogazione delle provvidenze, ivi compresi contributi aggiuntivi, sino alla misura massima del 25 per cento dell'entità del danno, in relazione alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale dell'azienda.*

3. *L'erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è subordinata all'impegno del mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese beneficiarie.*

4. *Ai beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 23 e 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219* ***(a)****.*

5. *Per le finalità di cui al presente articolo è concesso un contributo straordinario di 160 miliardi, per l'anno finanziario 1987, a favore dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera* a)*, nonché un contributo straordinario di 20 miliardi, da ripartire fra i comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera* b).

(a) La legge n. 219/1981 nel convertire in legge il D.L. 19 marzo 1981, n. 75 recante interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 ha altresì disposto provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti. In appendice si riportano gli articoli 23 e 26.

Art. 5-*bis.*

1. *Tutti i contributi erogati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano a titolo di sovvenzione, per le finalità di cui al presente decreto, non concorrono a formare base imponibile agli effetti delle imposte dirette.*

Art. 5-*ter.*

1. *I giovani interessati alla chiamata alle armi negli anni 1987 e 1988, purché residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera* a)*, prima delle eccezionali calamità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, possono prestare, a domanda, il servizio militare di leva, anche se già arruolati ed in servizio, nel territorio della provincia di appartenenza.*

2. *I giovani di cui al comma 1 sono utilizzati presso gli uffici tecnici delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano o degli enti locali territoriali per coadiuvare il personale di detti enti ed uffici oltre che per partecipare alla realizzazione di progetti mirati al ripristino del territorio, finanziati dallo Stato e dagli altri enti citati.*

3. *I giovani che intendono beneficiare delle disposizioni dei commi 1 e 2 devono presentare domanda, se già alle armi, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza.*

4. *I comandi militari interessati, d'accordo con i prefetti competenti per territorio, definiranno l'impiego dei giovani in relazione alle esigenze degli enti ed uffici citati ed alle attitudini dei giovani stessi.*

Art. 5-*quater.*

1. *A favore delle imprese ubicate nei comuni della Valtellina, isolati dalla frana della Val Pola, che commercializzano prodotti fabbricati in luogo verso il restante territorio nazionale attraverso la rete viaria della Confederazione elvetica, o che, comunque ubicate, distribuiscono carburante, gasolio e nafta per riscaldamento nei comuni predetti, è corrisposto un contributo commisurato ai maggiori costi di trasporto effettivamente sostenuti rispetto alle tariffe di trasporto previste dalla legge 6 giugno 1974, n. 298* ***(a)****, e relativi decreti ministeriali applicativi.*

2. *Il contributo è corrisposto per la merce trasportata a partire dal 18 luglio 1987 e fino al ripristino della viabilità ordinaria, limitatamente ai beni per i quali vengono forniti i necessari documenti doganali.*

3. *Le modalità, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile. Alla liquidazione del contributo provvede la regione Lombardia, previo accertamento effettuato da parte di una apposita commissione tecnica composta da rappresentanti della prefettura, della intendenza di finanza e della camera di commercio di Sondrio.*

4. *L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire 8 miliardi, è posto a carico del fondo per la protezione civile.*

(a) La legge n. 298/1974 concerne l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

Art. 5-*quinquies.*

1. *Ai proprietari di immobili ad uso di residenza principale siti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera* a)*, che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali oggetto del presente decreto, è corrisposto:*

a) *un indennizzo definitivo pari al 75 per cento del danno subito in caso di possibilità di ripristino del bene danneggiato eseguito su autorizzazione comunale;*

b) *una somma a titolo di acconto sull'indennizzo definitivo nella misura di lire 5 milioni per ogni vano catastale sino ad un massimo di lire 50 milioni nel caso di fabbricati distrutti, in attesa che le regioni e gli enti interessati definiscano i programmi di intervento ed i criteri di indennizzo definitivo.*

2. *Gli indennizzi di cui al comma 1, lettere* a) *e* b), *sono disposti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile su certificazione conforme dei sindaci dei comuni interessati.*

3. *L'onere complessivo, valutato in lire 50 miliardi, è imputato al fondo per la protezione civile per l'esercizio 1987.*

Art. 6.

(Il comma 1 e stato soppresso dalla legge di conversione).

2. Le regioni e province autonome del cui territorio facciano parte i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, provvedono, anche mediante convenzioni, alle ulteriori facilitazioni per l'impiego degli impianti sportivi e di risalita nonché per la frequenza delle strutture termali e delle scuole di sci da parte di turisti. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217 ***(a)***, è incrementata della somma di lire 15 miliardi per l'anno 1987, da assegnare alle regioni e province autonome interessate secondo criteri determinati dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per il settore turistico le provvidenze previste dall'articolo 5 possono essere concesse ai titolari di tutte le strutture ricettive indicate dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, anche se non gestite in forma imprenditoriale.

(a) La legge-quadro per il turismo n. 217/1983 dispone interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica. In appendice si riportano gli articoli 6 e 13.

Art. 7.

1. È autorizzata la spesa di lire 80 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per interventi urgenti *di sistemazione idraulica* nei comuni indicati nell'articolo 1, comma 1, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1987 e per l'anno 1988, a carico del fondo per la protezione civile, di lire 50 miliardi.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e per il coordinamento della protezione civile.

Art. 8.

01. *Al fine di garantire l'avvio e lo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno 1987-1988 nelle scuole funzionanti nelle località della provincia di Sondrio colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, l'amministrazione della pubblica istruzione è autorizzata ad adottare i necessari provvedimenti, anche in deroga alle norme vigenti, in materia di costituzione di cattedre o posti orario di insegnamento e di utilizzazione del personale docente.*

02. *Le supplenze annuali e temporanee per l'anno scolastico 1987-1988 nelle scuole di cui al comma 1 sono conferite, dopo l'espletamento delle operazioni di conferma dei supplenti annuali dell'anno scolastico 1986-1987 aventi titolo al mantenimento in servizio anche per l'anno scolastico 1987-1988, con precedenza assoluta agli aspiranti residenti nei distretti interessati.*

03. *Sono convalidati gli atti ed i provvedimenti già adottati ai fini e nelle materie di cui ai commi 01 e 02, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.*

1. Per sopperire al fabbisogno di personale non docente delle scuole istituite per l'anno scolastico 1987-1988 nelle località della Valtellina colpite dagli eventi calamitosi del luglio-agosto 1987, la provincia di Sondrio è autorizzata ad adottare, per il medesimo anno scolastico 1987-1988, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299 ***(a)***, i necessari provvedimenti di modifica delle proprie piante organiche.

2. L'assunzione di personale nei posti disponibili ha luogo in deroga all'articolo 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 ***(b)***. Per la copertura dei posti predetti possono essere utilizzate le graduatorie dei concorsi già espletati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24, comma quindicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 ***(c)***. Nel caso di profili professionali per i quali non esistano dette graduatorie si provvede mediante utilizzazione delle corrispondenti liste esistenti presso i competenti uffici di collocamento. Tali assunzioni sono subordinate al superamento di prove selettive-attitudinali del relativo profilo ed al possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'assunzione nei pubblici impieghi.

3. L'onere relativo alle assunzioni disposte ai sensi del presente articolo è posto a carico del fondo per la protezione civile.

(a) Il D.L. n. 153/1980 contiene disposizioni per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980. Si riporta in appendice l'art. 7.

(b) La legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987) all'art. 8, comma 12, richiama in materia di assunzioni l'art. 6 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986), che detta una lunga serie di norme per la limitazione delle assunzioni. L'art. 7 della stessa legge riguarda personale delle università e viene riportato in appendice.

(c) Il D.P.R. n. 347/1983 riguarda norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale degli enti locali. Si trascrive in appendice stralcio dell'art. 24.

Art. 9.

1. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie cura l'attivazione delle procedure per favorire l'erogazione dei contributi concessi dalla Comunità economica europea in favore della popolazione colpita dagli eventi di cui al presente decreto, *d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano*

interessate, e concordando le relative modalità con gli altri enti locali; assume le necessarie iniziative relative alla programmazione degli interventi comunitari, anche mediante la predisposizione, d'intesa con le amministrazioni interessate, di progetti integrati beneficiari del finanziamento dei fondi strutturali comunitari, per lo sviluppo socio-economico e per la ricostruzione delle aree della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana e della Val Camonica.

2. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie cura altresì le iniziative necessarie per ottenere dalla Commissione della Comunità europea la partecipazione finanziaria agli oneri previsti dal presente decreto, anche mediante operazioni di cofinanziamento degli interventi.

Art. 10.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 11.

1. Fino alla data del 30 settembre 1988 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento:

a) le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, anche destinati ad uso diverso di abitazione, nonché le cessioni di terreni edificabili siti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1;

b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorché destinati ad uso diverso di abitazione, e di attrezzature distrutte o danneggiate, siti nei comuni indicati nella lettera *a)*. La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione in carta libera del comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dei capi degli uffici tecnici erariali competenti per territorio;

c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per il ripristino e la ricostituzione delle scorte vive e morte a favore delle aziende agricole ammesse ai contributi previsti dalle leggi statali e regionali riguardanti provvidenze in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nei comuni di cui alla lettera *a)*;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché in relazione all'attività di demolizione e sgombero delle macerie.

2. Sono soggetti all'imposta di registro nella misura del 2 per cento e alle imposte fisse ipotecarie e catastali i trasferimenti dei beni di cui al comma 1.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle *cessioni e prestazioni di cui al comma 1* effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi, risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente, nonché nei confronti del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di enti pubblici, di enti di assistenza e beneficenza e di associazioni di categoria che destinano i beni e servizi medesimi ai danneggiati. La destinazione deve risultare da certificazioni del comune.

4. Fino alla data del 30 settembre 1988 sono soggette all'I.V.A., con l'aliquota del 2 per cento, le importazioni di beni di cui alle lettere *b), c)* e *d)* del comma 1, effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati di cui al comma 3 ed alle condizioni ivi previste.

5. Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al luglio 1987 a titolo gratuito o oneroso, per atto tra vivi o *mortis causa*, non sono dovute se il bene cui l'imposta si riferisce è rimasto distrutto o è stato demolito per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche del luglio e agosto 1987 che hanno colpito il territorio dei comuni indicati nell'articolo 1, comma 1.

6. In caso di distruzione o di demolizione parziale le imposte di cui al comma 5 sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile.

7. Le successioni dei deceduti a causa delle predette avversità sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastale, nonché da ogni altra tassa o diritto.

8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni ***(a)***, limitatamente ai trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi o per causa di morte.

9. Per conseguire le agevolazioni tributarie previste nel presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali.

10. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, dalle tasse ipotecarie di cui all'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165 ***(b)***, nonché dai tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 ***(c)***.

11. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

(a) Il D.P.R. n. 643/1972 concerne l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

(b) La legge n. 165/1982 all'art. 6 ha sostituito la tariffa delle tasse ipotecarie contenuta nella legge 25 luglio 1971, n. 545 sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari.

(*c*) Il D.P.R. n. 648/1972 concerne il riordinamento dei fondi di previdenza e l'armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali. La tabella *A* determina l'importo dei tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle finanze.

Art. 11-*bis*.

1. *Le agevolazioni previste dal presente decreto sono concesse sulla base:*

a) *delle domande presentate dagli aventi titolo, rese sotto la loro personale responsabilità e con dichiarazioni di notorietà per quanto attiene alla veridicità degli elementi dichiarati;*

b) *delle certificazioni rilasciate dal comune di competenza che attestino l'effettività della situazione dannosa denunciata, il tempo del suo verificarsi, il rapporto di causalità fra gli eventi calamitosi ai quali è riferito il presente decreto e la situazione di danno rilevante ai fini della sua applicazione.*

2. *Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano ed il Ministro per il coordinamento della protezione civile sono tenuti a presentare al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sulle spese sostenute in attuazione del presente decreto.*

Art. 11-*ter*.

1. *Gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera* b), *si attuano anche nei comuni delle province di Grosseto e di Viterbo e nel comune di Castellammare di Stabia, colpiti da eccezionali avversità atmosferiche. L'individuazione dei comuni predetti ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Consiglio dei Ministri. Per far fronte agli interventi previsti nel presente articolo è autorizzata la spesa di 100 miliardi di lire a carico del fondo per la protezione civile.*

Art. 12.

1. *All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in complessive lire 1.410 miliardi, ivi comprese le minori entrate di cui all'articolo 11, valutate in lire 5 miliardi, si provvede, quanto a lire 545 miliardi per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 150 miliardi l'accantonamento «Risoluzione convenzionale per la costruzione e l'esercizio della tangenziale di Napoli», per lire 45 miliardi l'accantonamento «Incentivi all'apprendistato ed alla ristrutturazione del tempo di lavoro e fondo per la promozione del lavoro giovanile nel Mezzogiorno», per lire 200 miliardi l'accantonamento «Interventi connessi con la realizzazione del Piano generale dei trasporti» e per lire 150 miliardi l'accantonamento «Ammodernamento funzionale e logistico del patrimonio immobiliare adibito ad uso militare compreso quello sanitario»; quanto a lire 305 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento iscritto al capitolo 9001, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Difesa del suolo»; quanto a lire 560 miliardi per lo stesso anno 1988, mediante mutui da contrarre ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748* **(a)**, *al cui onere di ammortamento, valutato in lire 37 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 64 miliardi a decorrere dall'anno 1989, si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «Difesa del suolo», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.*

2. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

(*a*) Il comma 1 dell'art. 5 del D.L. n. 623/1983 ha modificato l'art. 9 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, autorizzando il Ministro del tesoro a far ricorso a prestiti esteri con le modalità di cui all'art. 15-*bis* del D.L. 26 novembre 1980, n. 766, concernente interventi urgenti per le popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980; il testo dell'art. 15-*bis* è riportato in appendice.

Art. 13.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Si trascrivono i commi 2 e 3 della legge di conversione:

«2. *Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 luglio 1987, n. 293* **(a)**.

3. *La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale».

(a) Il D.L. n. 293/1987, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 del 19 settembre 1987), recava «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza causata dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987».

APPENDICE

Con riferimento alla nota **(b)** *all'art. 1*:

Si trascrivono gli articoli 8, comma 2, e 9 del D.L. n. 159/1984:

«Art. 8. — 2. Le somme da accreditare alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, affluiscono alla entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, delle amministrazioni medesime, mediante decreti del Ministro del tesoro».

«Art. 9. — 1. In attesa della istituzione dei servizi scientifici per la difesa dalle calamità naturali collegati all'attuazione del Servizio nazionale per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro del tesoro, è autorizzato a ricostituire il gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.

2. Ai fini di cui al comma 1 viene attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di lire 2 miliardi, comprensivo delle somme dovute per rimborsi spettanti ai componenti del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.

3. Entro i limiti di un quinto del contributo di cui al comma 2 possono essere stipulate, su richiesta e per le esigenze del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, convenzioni con personale tecnico.

4. Con le disponibilità del fondo per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, è autorizzato a concedere contributi straordinari all'Istituto nazionale di geofisica, all'Osservatorio vesuviano al gruppo nazionale per la vulcanologia e ad altri enti od istituti che svolgono attività di ricerca nel campo della protezione civile, per il potenziamento dell'attività di ricerca e di sorveglianza sui fenomeni sismici e vulcanici e per consentire forme particolari di incentivazione per fronteggiare le situazioni di emergenza.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, in deroga alle vigenti disposizioni, autorizzare l'Istituto nazionale di geofisica ed il Consiglio nazionale delle ricerche, per le esigenze del gruppo nazionale di vulcanologia, a stipulare convenzioni, con personale prevalentemente di ricerca avanzata, anche di cittadinanza straniera, entro il limite massimo di venti unità.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, istituisce, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di due anni, un gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche con il compito di promuovere, coordinare e sviluppare studi finalizzati alla protezione civile e di fornire consulenza scientifica e tecnica ai Ministeri, alle regioni, agli enti locali ed agli altri enti pubblici e privati. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le norme generali e specifiche per l'espletamento dei compiti di cui al presente comma.

7. Ai fini di cui al comma 6, è attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di lire 3 miliardi, comprensivo delle somme dovute per i rimborsi ed i compensi spettanti ai componenti del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche.

8. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, anche ai fini dell'attività di previsione e prevenzione relativa al rischio di esposizione a sostanze chimiche, è autorizzato ad avvalersi della collaborazione, mediante apposite convenzioni, dell'Istituto superiore di sanità.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 marzo 1985».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 2:

Si trascrive l'art. 3 del D.L. n. 799/1980:

«Art. 3. — Nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, può essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse per effetto del sisma senza che si abbiano più loro notizie, quando sia trascorso un anno dal 23 novembre 1980.

La procedura di cui agli articoli 727 e 728 del codice di procedura civile può essere omessa qualora le persone interessate presentino una dichiarazione di irreperibilità rilasciata dal sindaco del comune di residenza dello scomparso, previa assunzione delle opportune informazioni.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 3 giugno 1949, n. 320, concernenti le disposizioni sulle persone scomparse in guerra.

Durante la pendenza del procedimento per la dichiarazione di morte presunta è sufficiente, al limitato fine di conseguire i benefici previsti dal presente decreto e dal D.L. 26 novembre 1980, n. 776, che gli interessati producano la dichiarazione di irreperibilità prevista dal precedente secondo comma.

Qualora la domanda per la dichiarazione di morte presunta venga respinta, il giudice dispone la restituzione delle norme ricevute in base ai benefici eventualmente ottenuti ai sensi del precedente comma o ordina la comunicazione del provvedimento alla competente autorità amministrativa.

Tutti gli atti della procedura di morte presunta, comprese le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale*, devono essere eseguiti gratuitamente e sono esenti dal pagamento dei diritti spettanti agli uffici di cancelleria e agli ufficiali giudiziari. La parte istante è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio anche per le inserzioni nei giornali previste dall'art. 729 del codice di procedura civile. A tal fine il presidente del tribunale, su richiesta dell'interessato, nomina il difensore».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 2:

Si trascrive il primo comma dell'art. 39 del D.P.R. n. 1124/1965:

«L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Casse di cui all'art. 127 debbono sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 3:

Si trascrivono gli articoli 3, 9, 10, 11 e 18 della legge n. 948/1951:

«Art. 3. — Ricevuta la denuncia, l'istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al buono o libretto denunciato perduto e pubblicare, mediante affissioni nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'istituto emittente presso il quale il buono o libretto è pagabile, un avviso con il quale l'ignoto detentore viene diffidato da farne consegna all'istituto emittente o a notificargli la propria opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data della pubblicazione del predetto avviso, con avvertenza che, in difetto d'opposizione entro il predetto termine, il buono o libretto sarà considerato inefficace».

«Art. 9. — Il presidente del tribunale od il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del ricorrente, ove anche in base alla copia del conto di cui all'art. 7 ed alle ulteriori riservate informazioni che secondo i casi può chiedere all'Istituto emittente, non trovi sufficienti le notizie e le prove offerte con il ricorso, ha facoltà di chiamare il ricorrente per ottenere i chiarimenti del caso e raccogliere le prove che facciano difetto nonché di fargli confermare con giuramento le verità delle circoscanze esposte nel ricorso.

Il presidente del tribunale od il pretore, ove trovi attendibili i fatti esposti e convincenti le prove dedotte, emette nel più breve tempo possibile un decreto con il quale, menzionando i dati ed i requisiti del libretto, ne pronuncia la inefficacia ed autorizza l'istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto o di un estratto di esso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, purché non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

Il presidente del tribunale od il pretore può, con riguardo all'importo del libretto ed in rapporto ad altre circostanze, disporre la pubblicazione del decreto sui quotidiani o periodici del luogo dove il libretto è pagabile, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale*».

«Art. 10. — Il ricorrente deve notificare il decreto che dichiara la inefficacia del libretto all'istituto emittente presso lo stabilimento dove il libretto è pagabile; il decreto stesso od un estratto deve restare affisso per la durata di novanta giorni a cura dell'istituto emittente, nei locali aperti al pubblico dello stabilimento predetto».

«Art. 11. — Quando si tratti di libretto, la cui somma iscritta a credito rientri nella competenza del pretore, questi col decreto che ne dichiara la inefficacia, autorizza l'istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso il termine di novanta giorni dalla data di affissione del decreto stesso o di un estratto nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'istituto emittente presso il quale il libretto è pagabile, purché sempre nel frattempo non venga fatta opposizione, esclusa ogni altra formalità di pubblicazione».

«Art. 18. — Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili soltanto ad aziende esercenti il credito e la raccolta del risparmio, legalmente esistenti ed autorizzate, restando abrogata ogni precedente disposizione di legge o norma speciale in materia incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Le aziende di credito possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera le L. 100.000».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 3:

Si trascrivono gli articoli 1 e 2 del D.L. n. 51/1987:

«Art. 1. — 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, sono sostituiti dal seguente:

2. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre dal 1° gennaio 1988.

1-*bis*. Il Ministro dell'interno riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle leggi in materia di prevenzione incendi. La relazione comprende anche il numero delle istanze presentate, i nulla osta e i certificati di prevenzione incendi rilasciati, nonché il numero delle inadempienze accertate dai comandi dei vigili del fuoco».

«Art. 2. — 1. L'art. 13-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, e sostituito dal seguente:

"Art. 13-*bis*. — Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi con la documentazione indicata al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985 e recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 1987.

Entro lo stesso termine è consentita l'integrazione dell'istanza per provvedere alla sanatoria di errori materiali ed omissioni"».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 4:

Si trascrivono gli articoli 1 [primo comma e secondo comma, lettera *d)*], 3 (primo comma) e 5 della legge n. 590/1981:

«Art. 1, primo e secondo comma. — Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato "Fondo di solidarietà nazionale" intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale viene attribuita da parte del Ministero del tesoro la dotazione complessiva di 275 miliardi per l'anno 1981, e di 400 miliardi per ciascuno degli anni successivi.

Da tale conto sono prelevate le somme occorrenti per consentire che le regioni in caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole, adottino le seguenti misure:

(Omissis)

d) la ricostruzione, il ripristino, la riconversione delle attrezzature e strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, reimpianti di vivai, serre, stalle, viabilità aziendale, mediante concessione di mutui decennali, con preammortamento triennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti singoli o associati. Per gli oliveti ed il vivaismo monocolturale specializzato alla produzione dell'olivo danneggiati il mutuo avrà la durata di quindici anni, con preammortamento quinquennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti singoli o associati. Alle predette operazioni si applicano le disposizioni per la concessione dei mutui di miglioramento fondiario previste dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760. In alternativa ai predetti mutui possono essere concessi contributi previsti dall'art. 1, primo e ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739».

«Art. 3, primo comma. — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, udito il parere della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dispone con proprio decreto, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento ed il 31 gennaio dell'anno successivo, il prelevamento dal Fondo ed il riparto delle somme da destinare agli interventi indicati nell'articolo 1, sulla base delle richieste di spesa delle regioni».

«Art. 5. — Alle aziende agricole singole o associate assuntrici di manodopera, nonché alle aziende coltivatrici dirette, mezzadri e coloniche ubicate nei territori delimitati dalle regioni, previa dichiarazione dell'eccezionalità dell'evento calamitoso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla presente legge, che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 35 per cento del prodotto lordo vendibile, è concessa, a domanda, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. I contributi così sospesi verranno recuperati ratealmente nell'arco del quinquennio successivo al periodo di sospensione.

Qualora le condizioni indicate nel comma precedente si verifichino per due o più anni consecutivi, la dilazione dei contributi arretrati, anche se rateizzati in virtù di quanto previsto dal precedente comma, e di quelli in scadenza nei dodici mesi successivi all'ultimo evento per i quali sia stata richiesta la sospensione, è elevata a dieci anni.

Per la regolarizzazione rateale dei predetti debiti contributivi, si applica il tasso di interesse legale aumentato di tre punti.

Nelle zone delimitate ai sensi del primo comma del presente articolo, la sospensione e la successiva rateizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali vengono accordate dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda da parte delle aziende interessate.

Queste, nei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda, debbono far pervenire all'ente impositore la documentazione relativa al danno subito, da comprovarsi mediante l'attestazione di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni ed integrazioni, che, nel caso in cui non venga rilasciata in tempo utile, potrà essere sostituita da una perizia giurata da presentare entro i sei mesi successivi.

In difetto, l'azienda verrà dichiarata decaduta dai benefici di cui al presente articolo ed il debito contributivo verrà riscosso con le procedure ordinarie, gravato dagli interessi previsti dall'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 4:

Si trascrivono gli articoli 16 e 17 della legge n. 865/1971:

«Art. 16. — Con provvedimento della regione è istituita, in ogni provincia, una commissione composta dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato, dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia o da un suo delegato, nonché da due esperti nominati dalla regione in materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative.

La regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della commissione di cui al primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori componenti.

La commissione di cui al primo comma ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. L'intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della commissione ed all'assegnazione ad essa del personale necessario.

La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

L'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui all'art. 18, è commisurata al valore agricolo medio di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.

Nelle aree comprese nei centri edificati l'indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata della regione agraria stessa.

Tale valore è moltiplicato per un coefficiente:

da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila abitanti;

da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti.

Per la determinazione dell'indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati, la commissione di cui al pimo comma è integrata dal sindaco o da un suo delegato.

Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate ai sensi dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'indennità è determinata in base alla somma del valore dell'area, definito a norma dei precedenti commi, e del valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. Se la costruzione è stata eseguita senza licenza o in contrasto con essa o in base ad una licenza annullata e non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 41, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ne deve essere disposta ed eseguita la demolizione ai sensi dell'art. 26 della stessa legge e l'indennità è determinata in base al valore della sola area.

Nella determinazione dell'indennità non deve tenersi alcun conto dell'utilizzabilità dell'area ai fini dell'edificazione nonché dell'incremento del valore derivante dall'esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altra opera o impianto pubblico.

L'indennità determinata a norma dei commi precedenti è aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati, fino alla data dell'espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione».

«Art. 17. — Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, primo comma, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria, esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto articolo.

Nel caso invece che l'espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l'indennità di espropriazione determinata ai sensi dell'articolo 16 in favore del proprietario, uguale importo dovrà essere corrisposto al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno espropriando almeno da un anno prima della data di deposito della relazione di cui all'art. 10.

L'indennità aggiuntiva prevista dai precedenti commi è determinata in ogni caso in misura uguale al valore agricolo medio di cui al primo comma dell'art. 16 corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, ancorché si tratti di aree comprese nei centri edificati o delimitate come centri storici.

Le maggiorazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo vengono direttamente corrisposte ai suindicati soggetti nei termini previsti per il pagamento delle indennità di espropriazione».

Con riferimento alla nota (d) dall'art. 4:

Si trascrive l'art. 8 della legge n. 457/1972:

«Art. 8. — Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione di cui all'art. 3. Detto trattamento è corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell'anno.

Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spettano gli assegni familiari a carico della relativa cassa unica.

Ai fini della presente legge sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 5:

Si trascrivono gli articoli 23 e 26 della legge n. 219/1981:

«Art. 23 *(Contributi per l'ammortamento dei mutui - Altre provvidenze)*. — Alle imprese beneficiarie dell'agevolazione di cui ai precedenti articoli 21 e 22 è concesso alle relative scadenze un contributo, limitatamente alla parte concernente le opere distrutte o danneggiate, pari al 50 per cento delle rate di mutui contratti fino alla data del 18 febbraio 1981 con istituti di credito a medio e lungo termine scadenti tra il 22 novembre 1980 e la data della erogazione della prima quota di contributo di cui al primo comma degli articoli 21 e 22.

Il contributo di cui al precedente comma è versato direttamente all'istituto di credito presso il quale sono in corso di ammortamento i mutui indicati nello stesso comma.

La domanda per l'ammissione al contributo di cui al presente articolo deve essere presentata contestualmente alla domanda per accedere all'agevolazione di cui ai precedenti articoli 21 e 22.

Le aziende e gli istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 5 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati anche in deroga a norme di legge e di statuto, a concedere finanziamenti per la durata massima di 15 anni alle imprese indicate nel primo comma del presente articolo per le finalità di cui al primo comma degli articoli 21 e 22, compreso il finanziamento delle scorte per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa relativa ad investimenti per impianti ed attrezzature.

Il Mediocredito centrale, a fronte dei finanziamenti di cui al comma precedente è autorizzato a destinare anche le disponibilità riservate ad incentivi industriali ai sensi dell'art. 28, quarto comma, del D.P.R. 9 novembre 1976. n. 902.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilità da destinare a tali interventi».

«Art. 26. *(Prestazioni di garanzie).* — Il Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concedere contributi, a valere sui fondi di cui all'articolo 3 della presente legge, entro il limite complessivo di lire 20 miliardi alle cooperative ed ai consorzi promossi da enti pubblici, istituti di credito e dalla FIME, aventi come scopo la prestazione di garanzie ai fini di facilitare l'ottenimento del credito bancario e di ridurre gli oneri finanziari a carico delle imprese danneggiate dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 6:

Si trascrivono gli articoli 6 e 13 della legge n. 217/1983:

«Art. 6. *(Strutture ricettive).* — Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.

Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.

I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.

Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate, per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di norma, di tende, o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

Sono alloggi agro-turistici i locali siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non piu, di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.

Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica».

«Art. 13. *(Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato).* — Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone interne e montane, nonché per favorire l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di vacanza, ivi compresi quelli del turismo nautico congressuale e termale, lo Stato conferisce alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano contributi ripartiti secondo le modalità ed i criteri di cui all'articolo 14.

Per gli investimenti destinati alla creazione di nuove strutture ricettive e di nuovi servizi le opere devono essere incluse nei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I piani regionali di sviluppo dovranno essere opportunamente aggiornati nelle parti relative al turismo, per renderli coerenti con i fini di cui al primo comma del presente articolo.

Per il triennio 1983-85 il conferimento di cui al primo comma è determinato in complessive lire 300 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1983.

Per gli anni 1984 e 1985 l'importo dei contributi sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 8:

Si trascrive l'art. 7 del D.L. n. 153/1980:

«Art. 7. — Ogni altra modifica di pianta organica, generale o parziale, che determini l'aumento della spesa deve essere sottoposto all'esame della commissione centrale per la finanza locale, che darà comunque la precedenza, a parità di ordine cronologico, all'esame dei piani di riorganizzazione.

La commissione centrale per la finanza locale deve provvedere all'esame delle deliberazioni entro novanta giorni dal ricevimento. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, che deve essere inoltrata dall'ufficio di segreteria entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, il predetto termine rimane sospeso e ricomincia a decorrere dal giorno in cui perviene la risposta dell'ente. Trascorso il suindicato termine, senza che la commissione centrale per la finanza locale abbia adottato alcun provvedimento, la deliberazione diventa esecutiva.

Anche la copertura del maggior numero dei posti di organico ammessi dalla predetta commissione centrale dopo l'esame dei provvedimenti di cui al precedente comma dovrà essere effettuata dagli enti locali nel corso di un triennio e del rispetto dei limiti annui percentuali indicati nel precedente art. 4».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 8:

Si trascrive l'art. 7 della legge n. 41/1986:

«Art. 7. — 1. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a indire, per l'anno 1986, concorsi per il conferimento di posti nelle qualifiche funzionali del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, nonché degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, anche in deroga all'articolo 27 della lgge 18 marzo 1968, n. 249.

2. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato con riferimento alle vacanze che si sono verificate nei singoli enti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 1985, a seguito di cessazioni dal servizio comunque determinate.

3. Per la individuazione dei posti da mettere a concorso alle varie qualifiche funzionali — e, nell'ambito di ciascuna di esse, ai vari profili professionali — si terrà conto della qualifica funzionale e del profilo professionale nei quali il personale comunque cessato risulta inquadrato sulla base di provvedimenti adottati dalle relative amministrazioni entro la data del 31 dicembre 1985. A tal fine possono essere utilizzate anche le graduatorie degli idonei di concorsi espletati nel triennio precedente».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 8:

Si trascrive stralcio dell'art. 24 del D.P.R. n. 347/1983:

«Art. 24. — 1. Le modalità dei concorsi ed i criteri di valutazione delle prove e dei titoli devono essere predeterminati dagli enti in apposito regolamento. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento si può procedere solo all'espletamento dei concorsi già indetti.

2. L'accesso ai singoli profili professionali delle varie qualifiche funzionali avviene di norma per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati con il regolamento previsto dal comma precedente.

(Omissis).

15. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per anni due e possono essere utilizzate per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere disponibili successivamente alla indizione del concorso, ad eccezione di quelli istituiti successivamente alla indizione del concorso stesso. Tale facoltà può essere esercitata per i soli posti dalla 1ª alla 6ª qualifica funzionale. Per le restanti qualifiche funzionali, qualora alcuno dei vincitori rinunci o decada dalla nomina ovvero cessi dal servizio per qualsiasi causa, è in facoltà della amministrazione procedere alla nomina dei candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 12:

Si trascrive il testo dell'art. 15-*bis* del D.L. n. 766/1980, aggiunto dalla legge di conversione.

«Art. 15-*bis*. — Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare, a concorrenza del controvalore in lire di un miliardo di unità di conto, una convenzione con la commissione delle Comunità europee e la Banca europea per gli investimenti (BEI) per stabilire le condizioni generali, i criteri e le modalità di impiego e di ripartizione tra i vari soggetti interessati di tale controvalore in mutui con abbuono del 3 per cento annuo del tasso di interesse, accordato nel quadro dell'aiuto eccezionale della Comunità per il finanziamento d'investimenti, destinati alla ricostruzione dei mezzi di produzione ed alla ricostituzione dei mezzi di produzione ed alla ricostruzione di infrastrutture economiche e sociali nelle zone sinistrate delle regioni Campania e Basilicata.

L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. La Direzione generale de tesoro provvederà al rimborso sulla base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle rate, la BEI comunicherà con l'indicazione dell'importo complessivo e dei mutui cui si riferisce. Per l'anno finanziario 1981 al relativo onere, valutato in lire 50 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Gli istituti di credito a medio termine, gli enti pubblici e le società concessionarie di pubblici servizi, sono autorizzati a contrarre mutui con la BEI per le finalità indicate nella convenzione di cui al primo comma per il finanziamento di investimenti destinati alla ricostituzione dei mezzi di produzione ed alla ricostruzione di infrastrutture economiche e sociali nelle zone sinistrate dal sisma nelle regioni Campania e Basilicata. Tali mutui sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio. Al fine della garanzia per il rischio di cambio sarà stipulata apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e l'Ufficio italiano dei cambi.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato di cui al precedente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1981 e per quelli successivi e da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio».

87A10896

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi, in Roma ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1987, registro n. 12, foglio n. 279, con il quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi è stata autorizzata ad acquistare dalle signore Gabriella e Adriana D'Andrea, al convenuto prezzo di L. 110.000.000 ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone un appartamento sito in Pordenone, viale Martelli, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio 20, particella 1884 sub 1, categoria A/2, classe 4, v. n. 7,50.

87A10966

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1987, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, 37 e 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Chiarella Carlo, esercente in Genova, dal 10 gennaio 1988;

Burrone Giulio, esercente in Caluso, distretto notarile di Ivrea, dal 12 gennaio 1988;

Scorza Nicola, esercente in Milano, dal 12 gennaio 1988;

Agostini Tristano, esercente in Bologna, dal 13 gennaio 1988;

Giusti Gino, esercente in Napoli, dall'8 febbraio 1988;

Adamo Giovanni, esercente in Stradella, distretto notarile di Pavia, dall'11 febbraio 1988;

Carugno Domenico, esercente in Sulmona, dal 12 febbraio 1988;

Ricci Gio Batta, esercente in Massa, distretto notarile di La Spezia, dal 19 febbraio 1988;

Garrasi Giombattista, esercente in Vittoria, distretto notarile di Ragusa, dal 21 febbraio 1988;

Pavanello Albano, esercente in Padova, dal 28 febbraio 1988;

de Longis Giuseppe, esercente in Roma, dal 9 marzo 1988;

Fiore Ermanno, esercente in Latina, dal 17 marzo 1988;

Manfredini Giuseppe, esercente in Arona, distretto notarile di Verbania, dal 18 marzo 1988;

Canali Domenico, esercente in Castelnuovo nè Monti, distretto notarile di Reggio Emilia, dal 21 marzo 1988;

Stivala Giuseppe, esercente in Brescia, dal 22 marzo 1988.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1987, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il sottoindicato notaio è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, 37 e 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Gualtieri Antonio, esercente in Chiaravalle Centrale, distretto notarile di Catanzaro, dal 3 aprile 1988.

87A11025

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 1° dicembre 1987 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Istituto fiduciario piemontese - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede in Torino, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Con decreto interministeriale 1° dicembre 1987 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Fiduciaria europea - Società per azioni», con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Con decreto interministeriale 1° dicembre 1987 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Mitofin fiduciaria S.p.a.», con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Con decreto interministeriale 1° dicembre 1987 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Programma Esse S.r.l.», con sede in Battipaglia (Salerno), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Con decreto interministeriale 1° dicembre 1987 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Lario Audit S.r.l.», con sede in Lecco, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Con decreto interministeriale 1° dicembre 1987 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Crefid - Società per l'intestazione fiduciaria S.p.a.», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Con decreto interministeriale 1° dicembre 1987 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Centrum - Società per azioni», con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

87A10897

552° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 24 marzo 1987 la concessione di terre da sbianca denominata «Ignago» nei comuni di Isola Vicentina, Costabissara e Gambugliano (Vicenza) è trasferita ed intestata alla ditta Bedin Silvano, con sede in Vicenza, via delle Caperse n. 271.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1987 è accettata la rinuncia della S.p.a. Società mineraria e metallurgica di Pertusola, con sede in Roma, piazzale Flaminio n. 9, alla concessione di piombo e zinco denominata «Salafossa» nei comuni di S. Stefano di Cadore, S. Pietro di Cadore e Sappada, provincia di Belluno.

Con decreto distrettuale 24 marzo 1987 la concessione della miniera di fluorite denominata «Prato del Casone», nei comuni di Bracciano, Cerveteri e Tolfa (Roma) è rinnovata per la durata di anni 15 a decorrere dal 30 luglio 1986, a favore della S.p.a. Ingegneria promozioni industriali - I.P.I.M., con sede in via Tittoni, 36, Manziana (Roma).

Con decreto distrettuale 28 settembre 1987 la concessione per minerali di stronzio e bario denominata «Pian dell'Organo» in comune di Tarquinia (Viterbo) è intestata alla S.p.a. Mineral chimica Farnesiana, con sede i località Pian dei Cipressi, Podere Angelini in comune di Tarquinia, provincia di Viterbo.

Con decreto distrettuale 25 settembre 1987 la concessione di terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C ed argille per porcellana e terraglia forte denominata «Tabelliana», nel comune di Lozzolo (Vercelli) è rinnovata per anni 10, a decorrere dal 27 febbraio 1985, a favore della Società del Gres ing. Sala S.p.a., con sede in Milano, via Mazzini n. 7.

Con decreto distrettuale 2 luglio 1987 alla S.a.s. Sales con sede in Roma, via Nizza n. 11, è accordata per la durata di anni 15 la concessione mineraria per feldspati denominata «Montorsi» in comune di Campiglia Marittima, provincia di Livorno.

87A11026

MINISTERO DEL TESORO

N. 238

Corso dei cambi del 4 dicembre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1220,700	1220,700	1220,70	1220,700	1220,70	1220,70	1220,700	1220,700	1220,700	1220,70
Marco germanico	737,810	737,810	738,50	737,810	737,81	737,83	737,850	737,810	737,810	737,81
Franco francese	216,890	216,890	216,95	216,890	216,89	216,90	216,920	216,890	216,890	216,89
Fiorino olandese	655,850	655,850	656,10	655,850	655,85	655,86	655,880	655,850	655,850	655,85
Franco belga	35,283	35,283	35,27	35,283	35,283	35,27	35,268	35,283	35,283	35,28
Lira sterlina	2211,950	2211,950	2214 —	2211,950	2211,95	2211,42	2210,900	2211,950	2211,950	2211,95
Lira irlandese	1961,300	1961,300	1962 —	1961,300	1961,30	1961,40	1961,500	1961,300	1961,300	—
Corona danese	191,310	191,310	191,30	191,310	191,31	191,25	191,200	191,310	191,310	191,31
Dracma	9,357	9,357	9,35	9,357	—	—	9,360	9,357	9,357	—
E.C.U.	1522,450	1522,450	1522,80	1522,450	1522,45	1522,41	1522,370	1522,450	1522,450	1522,45
Dollaro canadese	932 —	932 —	930 —	932 —	932 —	932 —	932 —	932 —	932 —	932 —
Yen giapponese	9,246	9,246	9,2425	9,246	9,246	9,24	9,250	9,246	9,246	9,24
Franco svizzero	902,750	902,750	903,45	902,750	902,750	902,94	903,130	902,750	902,750	902,75
Scellino austriaco	104,884	104,884	104,90	104,884	104,884	104,88	104,877	104,884	104,884	104,88
Corona norvegese	190,050	190,050	190,25	190,050	190,05	190,10	190,150	190,050	190,050	190,05
Corona svedese	203,550	203,550	203,50	203,550	203,55	203,55	203,550	203,550	203,550	203,55
FIM	299,810	299,810	300 —	299,810	299,81	299,83	299,850	299,810	299,810	—
Escudo portoghese	9,020	9,020	9,04	9,020	9,02	9,02	9,030	9,020	9,020	9,02
Peseta spagnola	10,899	10,899	10,90	10,899	10,899	10,90	10,912	10,899	10,899	10,89
Dollaro australiano	852,500	852,500	855 —	852,500	852,50	854 —	855,500	852,500	852,500	852,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 dicembre 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1220,700
Marco germanico	737,830
Franco francese	216,905
Fiorino olandese	655,865
Franco belga	35,275
Lira sterlina	2211,425
Lira irlandese	1961,400
Corona danese	191,255
Dracma	9,358
E.C.U.	1522,410
Dollaro canadese	932 —
Yen giapponese	9,248
Franco svizzero	902,940
Scellino austriaco	104,880
Corona norvegese	190,100
Corona svedese	203,550
FIM	299,830
Escudo portoghese	9,025
Peseta spagnola	10,905
Dollaro australiano	854 —

Media dei titoli del 4 dicembre 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	96,800
» 10% » » 1977-92	97,775
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,750
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,275
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,300
» » » » EFIM 1-8-1988	100,650
» » » » 1- 1-1984/88	99,875
» » » » 1- 2-1984/88	99,875
» » » » 1- 3-1984/88	100,100
» » » » 1- 4-1984/88	100,150
» » » » 1- 5-1984/88	100,275
» » » » 1- 6-1984/88	100,275
» » » » 1- 7-1983/88	100,900
» » » » 1- 8-1983/88	100,725
» » » » 1- 9-1983/88	101,050
» » » » 1-10-1983/88	101,100
» » » » 15- 7-1985/90	98,825
» » » » 16- 8-1985/90	98,850
» » » » 18- 9-1985/90	98,725
» » » » 18-10-1985/90	99,150
» » » » 1-11-1983/90	102,800
» » » » 18-11-1985/90	99,600
» » » » 1-12-1983/90	103,425
» » » » 18-12-1985/90	99,800
» » » » 1- 1-1984/91	102,850
» » » » 17- 1-1986/91	98,925
» » » » 1- 2-1984/91	102,825
» » » » 18- 2-1986/91	98,950
» » » » 1- 3-1984/91	101,375
» » » » 18- 3-1986/91	98,950
» » » » 1- 4-1984/91	101,625
» » » » 1- 5-1984/91	101,550
» » » » 1- 6-1984/91	101,825
» » » » 1- 7-1984/91	100,850
» » » » 1- 8-1984/91	100,675
» » » » 1- 9-1984/91	100,725
» » » » 1-10-1984/91	100,700
» » » » 1-11-1984/91	100,725
» » » » 1-12-1984/91	100,350
» » » » 1- 1-1985/92	99,90
» » » » 1- 2-1985/92	99,125
» » » » 18- 4-1986/92	97,850
» » » » 19- 5-1986/92	97,575
» » » » 1- 2-1985/95	99,350
» » » » 1- 3-1985/95	95,800
» » » » 1- 4-1985/95	95,800
» » » » 1- 5-1985/95	95,625
» » » » 1- 6-1985/95	95,650
» » » » 1- 7-1985/95	96,975
» » » » 1- 8-1985/95	96,625
» » » » 1- 9-1985/95	96,775
» » » » 1-10-1985/95	97,225
» » » » 1-11-1985/95	97,425

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1985/95	97,675
» » » » 1- 1-1986/96	97,400
» » » » 1- 1-1986/96 II	99 —
» » » » 1- 2-1986/96	97,525
» » » » 1- 3-1986/96	97,400
» » » » 1- 4-1986/96	96,800
» » » » 1- 5-1986/96	96,675
» » » » 1- 6-1986/96	96,900
» » » » 1- 7-1986/96	96,525
» » » » 1- 8-1986/96	96,300
» » » » 1- 9-1986/96	96,375
» » » » 1-10-1986/96	96,300
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,125
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,375
» » » 12,00% 1- 3-1988	100,450
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,250
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,050
» » » 12,50% 1-10-1988	101,575
» » » 12,50% 1-11-1988	102,050
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,175
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,250
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,225
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,975
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,125
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,025
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,525
» » » 9,25% 1- 2-1990	96,550
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,125
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,150
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,750
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,925
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,700
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,275
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,150
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,675
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,725
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,100
» » » 9,50% 1- 8-1990	97,800
» » » 9,25% 1- 9-1990	96,575
» » » 9,25% 1-10-1990	95,675
» » » 9,25% 1-11-1990	96,050
» » » 9,25% 1-12-1990	97,075
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,300
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,475
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,875
» » » 9,15% 1- 3-1992	95,475
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,625
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,600
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,150
» » » » 22-11-1982/89 13%	106,850
» » » » 1983/90 11,50%	106,200
» » » » 1984/91 11,25%	106,500
» » » » 1984/92 10,50%	105,550
» » » » 1985/93 9,60%	102,125
» » » » 1985/93 9,75%	102,750
» » » » 1985/93 9,00%	100,875
» » » » 1985/93 8,75%	99,950
» » » » 1986/94 8,75%	99,200
» » » » 1986/94 6,90%	93,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M04127

MINISTERO DEL TESORO

N. 239

Corso dei cambi del 7 dicembre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1231,500	1231,500	1231,20	1231,500	1231,50	1231,35	1231,200	1231,500	1231,500	1231,50
Marco germanico	736,660	736,660	736,50	736,660	736,66	736,70	736,750	736,660	736,660	736,66
Franco francese	217,200	217,200	217,15	217,200	217,20	217,20	217,210	217,200	217,200	217,20
Fiorino olandese	654,900	654,900	655	654,900	654,90	654,80	654,700	654,900	654,900	654,90
Franco belga	35,250	35,250	35,27	35,250	35,25	35,25	35,259	35,250	35,250	35,28
Lira sterlina	2207,600	2207,600	2210 —	2207,600	2207,60	2208,05	2208,500	2207,600	2207,600	2207,60
Lira irlandese	1961 —	1961 —	1962 —	1961 —	1961	1961	1961 —	1961 —	1961 —	—
Corona danese	190,960	190,960	191	190,960	190,96	190,98	191 —	190,960	190,960	190,96
Dracma	9,357	9,357	9,35	9,357	—	—	9,360	9,357	9,357	—
E.C.U.	1521,550	1521,550	1521,90	1521,550	1521,55	1521,25	1520,950	1521,550	1521,550	1521,55
Dollaro canadese	938,100	938,100	940 —	938,100	938,10	938,05	938,010	938,100	938,100	938,10
Yen giapponese	9,274	9,274	9,28	9,274	9,274	9,27	9,267	9,274	9,274	9,27
Franco svizzero	902,600	902,600	902,90	902,600	902,60	902,37	902,150	902,600	902,600	902,60
Scellino austriaco	104,702	104,702	104,75	104,702	104,702	104,70	104,700	104,702	104,702	104,70
Corona norvegese	190,200	190,200	190	190,200	190,20	190,20	190,200	190,200	190,200	190,20
Corona svedese	203,900	203,900	203,75	203,900	203,90	203,79	203,690	203,900	203,900	203,90
FIM	300,060	300,060	300 —	300,060	300,060	300,03	300 —	300,060	300,060	—
Escudo portoghese	9,020	9,020	9,06	9,020	9,020	9,02	9,030	9,020	9,020	9,02
Peseta spagnola	10,901	10,901	10,92	10,901	10,901	10,89	10,895	10,901	10,901	10,90
Dollaro australiano	859,500	859,500	861 —	859,500	859,50	860,25	861 —	859,500	859,500	859,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 dicembre 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1231,350
Marco germanico	736,705
Franco francese	217,205
Fiorino olandese	654,800
Franco belga	35,254
Lira sterlina	2208,050
Lira irlandese	1961 —
Corona danese	190,980
Dracma	9,358
E.C.U.	1521,250
Dollaro canadese	938,055
Yen giapponese	9,270
Franco svizzero	902,375
Scellino austriaco	104,701
Corona norvegese	190,200
Corona svedese	203,795
FIM	300,030
Escudo portoghese	9,025
Peseta spagnola	10,898
Dollaro australiano	860,250

Media dei titoli del 7 dicembre 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,750
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	98,800
» 10% » » 1977-92	98,125
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,050
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	88,950
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,300
» » » » EFIM 1-8-1988	100,650
» » » » 1- 1-1984/88	99,950
» » » » 1- 2-1984/88	99,850
» » » » 1- 3-1984/88	100,025
» » » » 1- 4-1984/88	100,150
» » » » 1- 5-1984/88	100,300
» » » » 1- 6-1984/88	100,275
» » » » 1- 7-1983/88	100,875
» » » » 1- 8-1983/88	100,700
» » » » 1- 9-1983/88	100,725
» » » » 1-10-1983/88	100,750
» » » » 15- 7-1985/90	98,925
» » » » 16- 8-1985/90	98,900
» » » » 18- 9-1985/90	98,750
» » » » 18-10-1985/90	99,150
» » » » 1-11-1983/90	102,750
» » » » 18-11-1985/90	99,600
» » » » 1-12-1983/90	103,450
» » » » 18-12-1985/90	99,825
» » » » 1- 1-1984/91	102,900
» » » » 17- 1-1986/91	98,975
» » » » 1- 2-1984/91	102,850
» » » » 18- 2-1986/91	98,925
» » » » 1- 3-1984/91	101,200
» » » » 18- 3-1986/91	99,050
» » » » 1- 4-1984/91	101,525
» » » » 1- 5-1984/91	101,575
» » » » 1- 6-1984/91	101,800
» » » » 1- 7-1984/91	100,975
» » » » 1- 8-1984/91	100,650
» » » » 1- 9-1984/91	100,700
» » » » 1-10-1984/91	100,525
» » » » 1-11-1984/91	100,675
» » » » 1-12-1984/91	100,400
» » » » 1- 1-1985/92	99,875
» » » » 1- 2-1985/92	99,075
» » » » 18- 4-1986/92	98,100
» » » » 19- 5-1986/92	97,800
» » » » 1- 2-1985/95	99,275
» » » » 1- 3-1985/95	95,825
» » » » 1- 4-1985/95	95,750
» » » » 1- 5-1985/95	95,600
» » » » 1- 6-1985/95	95,700
» » » » 1- 7-1985/95	96,950
» » » » 1- 8-1985/95	96,575
» » » » 1- 9-1985/95	96,875
» » » » 1-10-1985/95	97,150
» » » » 1-11-1985/95	97,450

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1985/95	97,675
» » » » 1- 1-1986/96	97,500
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,250
» » » » 1- 2-1986/96	97,500
» » » » 1- 3-1986/96	97,400
» » » » 1- 4-1986/96	96,900
» » » » 1- 5-1986/96	96,775
» » » » 1- 6-1986/96	96,875
» » » » 1- 7-1986/96	96,625
» » » » 1- 8-1986/96	96,350
» » » » 1- 9-1986/96	96,350
» » » » 1-10-1986/96	96,300
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,225
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,400
» » » 12,00% 1- 3-1988	100,625
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,025
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,100
» » » 12,50% 1-10-1988	101,550
» » » 12,50% 1-11-1988	102,100
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,150
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,300
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,225
» » » 12,00% 1- 4-1989	102.425
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,075
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,050
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,575
» » » 9,25% 1- 2-1990	96,525
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,025
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,175
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,925
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,900
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,775
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,300
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,150
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,800
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,725
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,125
» » » 9,50% 1- 8-1990	96,750
» » » 9,25% 1- 9-1990	96,675
» » » 9,25% 1-10-1990	95,800
» » » 9,25% 1-11-1990	96,025
» » » 9,25% 1-12-1990	97,100
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,225
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,725
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,000
» » » 9,15% 1- 3-1992	95,650
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,425
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,600
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,850
» » » » 22-11-1982/89 13%	106,750
» » » » 1983/90 11,50%	105,750
» » » » 1984/91 11,25%	106.450
» » » » 1984/92 10,50%	105,000
» » » » 1985/93 9,60%	101,625
» » » » 1985/93 9,75%	103,125
» » » » 1985/93 9,00%	100,875
» » » » 1985/93 8,75%	100,150
» » » » 1986/94 8,75%	99,200
» » » » 1986/94 6,90%	92,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M04127

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale del 20 novembre 1987 sono state cancellate dal registro nazionale le seguenti varietà di specie agricole:

Specie e varietà	Decreto ministeriale di iscrizione
Mais:	
Eolo, classe FAO 200	6- 3-1981
Saturno TV 5, classe FAO 200	5- 1-1974
Mirra, classe FAO 300	6- 3-1981
Delo, classe FAO 400	25- 3-1985
Teseo, classe FAO 400	1- 3-1982
Tantalo, classe FAO 600	1- 3-1982
Tifone classe FAO 600	15- 3-1979
Pegaso, classe FAO 700	1- 3-1982
Piave W, classe FAO 700	29- 4-1969
Pilade, classe FAO 700	25- 3-1985
Titano, classe FAO 700	24- 1-1972
Tritone, classe FAO 700	5- 1-1974
Peruviano, classe FAO 800	5- 1-1974
Dauno, classe FAO 500	25- 3-1985
Sileno, classe FAO 600	4- 3-1975
Urano, classe FAO 600	6- 3-1981
Ametyste, classe FAO 300	5- 5-1980
Multi, classe FAO 300	21- 4-1978
Hybridor 313, classe FAO 300	22- 3-1972
Medulin 30, classe FAO 300	21- 4-1978
Reso, classe FAO 600	6- 3-1981
Tandem, classe FAO 700	16- 3-1983
Alsaziano, classe FAO 600	30- 5-1987
Canadese, classe FAO 200	30- 5-1987
Lifox, classe FAO 400	25- 3-1985
Madison, classe FAO 700	30- 5-1987
Mousson LG 26, classe FAO 400	6- 3-1981
Frumento tenero:	
S. Lorenzo	27- 5-1970
Orzo:	
Barberousse (p)	4-11-1982
Capri (p)	4-11-1982
Maris Otter (d)	10- 3-1972
Pirate (p)	25-10-1983
Barbabietola da zucchero:	
Gloria	11- 2-1987
Patata:	
Linzer Gelbe	11- 3-1983
ORTIVE	
Cipolla:	
Topaz Hybrid	20- 6-1977
Pisello a grano rugoso:	
Charger	20- 6-1977
NO. 40	20- 6-1977
Nugget	20- 6-1977
Pomodoro:	
Precodor FN	20- 6-1977
Sedano:	
Utah 52/75	20- 6-1977

87A10972

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate ai titolari di due esattorie comunali delle imposte dirette.

Con decreto ministeriale n. 14/10785 del 19 novembre 1987 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Rivanazzano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 232.613.020 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 239.117.002 iscritto a ruolo a nome delle ditte: Gro-Vin di Grosso Giuseppe e C. S.a.s.; Casa vinicola Bruno di Grosso Giuseppe e C. S.a.s.; Vinicola Rivanazzese S.a.s.; Casa vinicola Bruno di Bruno Serse e C. S.a.s.; Epaminonda Angelo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Pavia darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/10863 del 19 novembre 1987 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di S. Angelo in Pontano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 28.070.986 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 29.062.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Pennesi Adalgiso, Marini Sesta e Bentivogli Rosanna.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Macerata darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

87A10879

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Giuseppe Verdi», in Parma

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1987, registro n. 7 Turismo, foglio n. 99, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione «Giuseppe Verdi», in Parma.

87A10880

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Modificazione al regolamento sul servizio delle obbligazioni

Con deliberazione 14 ottobre 1987 il consiglio di sorveglianza del Crediop - Consorzio di credito per le opere pubbliche ha modificato l'art. 18, secondo comma, del regolamento sul servizio delle obbligazioni, approvato in data 7 ottobre 1981 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 ottobre 1981, n. 288.

87A11031

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a due posti di cancelliere nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della regione Valle d'Aosta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 14 del 31 luglio 1987 pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a due posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della regione Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1985.

87A10898

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico distrettuale a undici posti di cancelliere nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 14 del 31 luglio 1987 pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso pubblico distrettuale a undici posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Bologna, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1985, ai sensi della legge 26 aprile 1985, n. 162.

87A10977

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico distrettuale a undici posti di cancelliere nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Brescia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 14 del 31 luglio 1987 pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso pubblico distrettuale a undici posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Brescia, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1985, ai sensi della legge 26 aprile 1985, n. 162.

87A10978

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico distrettuale a tredici posti di cancelliere nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 14 del 31 luglio 1987 pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso pubblico distrettuale a tredici posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Cagliari, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1985, ai sensi della legge 26 aprile 1985, n. 162.

87A10979

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico distrettuale a venti posti di cancelliere nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 14 del 31 luglio 1987 pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso pubblico distrettuale a venti posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Milano, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1985, ai sensi della legge 26 aprile 1985, n. 162.

87A10980

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico distrettuale a otto posti di cancelliere nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 14 del 31 luglio 1987 pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso pubblico distrettuale a otto posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Trieste, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1985, ai sensi della legge 26 aprile 1985, n. 162.

87A10981

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico distrettuale a quattordici posti di cancelliere nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 14 del 31 luglio 1987 pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso pubblico distrettuale a quattordici posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Venezia, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1985, ai sensi della legge 26 aprile 1985, n. 162.

87A10982

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Concorso ad un posto di funzionario tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1986, registro n. 51, foglio n. 191, con il quale è stata disposta, in favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria una ulteriore assegnazione di posti di organico dei ruoli del personale non docente secondo quanto indicato nella tabella B/19 unita allo stesso decreto interministeriale 15 maggio 1986;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1986, registro n. 89, foglio n. 114, con il quale è stato assegnato un posto di tecnico laureato alla cattedra di storia delle dottrine politiche della facoltà di lettere e filosofia del Secondo Ateneo di Roma;

Vista la nota ministeriale numero di prot. 611 del 6 febbraio 1987, con la quale questo Ateneo è stato autorizzato a bandire il concorso pubblico, ad un posto di tecnico laureato presso la cattedra di storia delle dottrine politiche della facoltà di lettere e filosofia della Seconda Università degli studi di Roma;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario tecnico di ruolo in prova, ottava qualifica funzionale (area funzionale tecnico scientifica e socio sanitaria) presso la cattedra di storia delle dottrine politiche della facoltà di lettere e filosofia della Seconda Università degli studi di Roma.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea in lettere o in filosofia.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

F) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione, indirizzate al rettore della Seconda Università degli studi di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loco carico;

f) il titolo di studio;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni con l'indicazione della qualifica e della carriera e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 4.

Nella domanda dovranno essere elencati ed allegati gli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione.

Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare documentazione rilasciata in carta legale dalle competenti autorità, ovvero pubblicazioni, etc.

Art. 5.

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 3, titolo I e dell'art. 35, titolo II, del decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una di contenuto teorico pratico ed una prova orale, da stabilirsi ai sensi dell'art. 1, quinto comma, del titolo I, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, come da programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove scritte, il tempo a disposizione dei candidati non potrà essere inferiore alle otto ore.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

Ove, per il numero dei candidati, non sia possibile lo svolgimento della prova pratica in un unico contesto di tempo e di luogo, sarà in facoltà della commissione di distribuire i candidati in gruppi e di convocare ogni gruppo in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno per l'esecuzione della prova stessa.

Nel caso in cui la commissione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione stessa temi diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza ed a difficoltà di esecuzione.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del mese e del luogo in cui le stesse si svolgeranno verrà comunicato ai candidati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 11.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 12.

I concorrenti che intendano far valere i titoli di preferenza, a parità di merito, in quanto appartenenti ad una o più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno tenuti a presentare o a far pervenire, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore del Secondo Ateneo di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 Roma, entro il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove scritte. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro postale a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 13.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Il decreto rettorale di approvazione della graduatoria generale di merito, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 15.

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Seconda Università degli studi di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando di concorso;

2) estratto per riassunto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il quarantesimo anno di età, dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o dell'esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura competente per residenza del candidato;

7) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla pretura competente per residenza del candidato;

8) certificato medico, rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittime.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 8) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 16.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 17.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno immessi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, nella ottava qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente.

I vincitori del concorso, immessi nella predetta qualifica funzionale, saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale se riconosciuti idonei saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1987

Il rettore: GARACI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 1° ottobre 1987
Registro n. 34 Università, foglio n. 41

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Prima prova scritta: tema su di un argomento di dottrine politiche con riguardo alle sue implicazioni storiografiche.

Seconda prova scritta (a contenuto teorico pratico): analisi di una pagina di un classico delle dottrine politiche e abbozzo di una ricerca, a partire dal testo stesso.

Prova orale: colloquio sugli argomenti delle prove scritte con discussione degli elaborati delle prove stesse.

ALLEGATO 2

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al magnifico rettore della Seconda Università degli studi di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 ROMA

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente in ....
(provincia di ....) via .... n. .... c.a.p. ....
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario tecnico presso la cattedra di storia delle dottrine politiche della facoltà di lettere e filosofia, bandito con decreto del rettore della Seconda Università degli studi di Roma n. 3837/ND del 12 giugno 1987 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 291 del 14 dicembre 1987.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, perché .... (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;

4) non ha riportato condanne penali, oppure ha riportato le seguenti condanne penali .... (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio .... (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ....;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .... (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni .... (indicare anche il numero del codice di avviamento postale e recapito telefonico).

Data, ...

Firma .... (5)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale titolo.

(3) Indicare la data del provvedimento è l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario competente a ricevere la domanda.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso, gli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione devono essere elencati ed allegati alla domanda. Saranno presi in considerazione solo i titoli in regola con le vigenti disposizioni sul bollo.

87A10833

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Concorsi a complessivi sei posti di funzionario tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 del 12 ottobre 1984 della sezione di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1987, registro n. 2, foglio n. 315, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato, tra gli altri, un posto di tecnico laureato presso l'istituto di seconda clinica chirurgica per le esigenze della cattedra di chirurgia toracica e la relativa nota ministeriale n. 631 del 9 febbraio 1987, con la quale veniva autorizzata l'emissione del presente bando di concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1987, registro n. 2, foglio n. 315, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato, tra gli altri, un posto di tecnico laureato presso la quinta cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica e la relativa nota ministeriale n. 631 del 9 febbraio 1987, con la quale veniva autorizzata l'emissione del presente bando di concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1987, registro n. 3, foglio n. 330, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato, tra gli altri, un posto di tecnico laureato presso la prima cattedra di clinica ortopedica e la relativa nota ministeriale n. 825 del 19 febbraio 1987, con la quale veniva autorizzata l'emissione del presente bando di concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1987, registro n. 3, foglio n. 330, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato, tra gli altri, due posti di tecnico laureato presso la seconda cattedra di chirurgia vascolare e la relativa nota ministeriale n. 825 del 19 febbraio 1987, con la quale veniva autorizzata l'emissione del presente bando di concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1987, registro n. 3, foglio n. 330, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato tra gli altri, un posto di tecnico laureato presso la prima cattedra di clinica ostetrica e ginecologica e la relativa nota ministeriale n. 825 del 19 febbraio 1987, con la quale veniva autorizzata l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di funzionario tecnico (ottava qualifica funzionale), area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria presso gli istituti e cattedre sottoindicati e per il numero di posti a fianco indicati:

istituto di seconda clinica chirurgica per le esigenze della cattedra di chirurgia toracica - facoltà di medicina e chirurgia	posti	1
quinta cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica - facoltà di medicina e chirurgia	»	1
prima cattedra di clinica ortopedica - facoltà di medicina e chirurgia	»	1
seconda cattedra di chirurgia vascolare - facoltà di medicina e chirurgia	»	2
prima cattedra di clinica ostetrica e ginecologica - facoltà di medicina e chirurgia	»	1

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi sopracitati: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti (legge 3 giugno 1978, n. 288). La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite massimo d'età non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti. L'amministrazione può disporre in qualunque momento con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi dell'art. 35 (titolo II) del decreto ministeriale 20 maggio 1983. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti che provino il possesso degli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione.

Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare documentazione rilasciata in carta legale dalle competenti autorità, ovvero pubblicazioni, etc.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico ed una prova orale (vedi allegati programmi).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro

diretta iniziativa, i documenti relativi in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dagli allegati programmi d'esame.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23) i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi penali pendenti;

6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

8) certificato medico rilasciato dall'U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non puo essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8), 9), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso le sedi dei relativi istituti e cattedre a fianco indicati:

istituto di seconda clinica chirurgica per le esigenze della cattedra di chirurgia toracica - facoltà di medicina e chirurgia - Policlinico Umberto I - viale del Policlinico - Roma: *settantesimo e settantunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale;

quinta cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica - facoltà di medicina e chirurgia - Policlinico Umberto I - viale del Policlinico - Roma: *settantatreesimo e settantaquattresimo giorno successivo alla pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale;

prima cattedra di clinica ortopedica - facoltà di medicina e chirurgia - Città Universitaria - piazzale Aldo Moro, 5 - Roma: *settantaseiesimo e settantasettesimo giorno successivo alla pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale;

seconda cattedra di chirurgia vascolare - facoltà di medicina e chirurgia - Policlinico Umberto I - viale del Policlinico - Roma: *settantanovesimo e ottantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale;

prima cattedra di clinica ostetrica e ginecologica - facoltà di medicina e chirurgia - Policlinico Umberto I - viale del Policlinico - Roma: *ottantaduesimo e ottantatreesimo giorno successivo alla pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale.

Art. 11.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 5 agosto 1987

Il rettore: MESSINETTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 31 ottobre 1987
Registro n. 37 Università, foglio n. 30

ALLEGATO 1

PROGRAMMI DI ESAME

CONCORSO AD UN POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO PRESSO L'ISTITUTO DI SECONDA CLINICA CHIRURGICA PER LE ESIGENZE DELLA CATTEDRA DI CHIRURGIA TORACICA DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Prima prova scritta: diagnostica endoscopica strumentale dell'apparato respiratorio.

Seconda prova scritta a contenuto teorico pratico: problemi di fisiopatologia e principi di trattamento pre e post-operatorio in chirurgia toracica.

Prova orale: principi e tecniche di chirurgia ricostruttiva della parete toracica.

CONCORSO AD UN POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO PRESSO LA QUINTA CATTEDRA DI CLINICA CHIRURGICA GENERALE E TERAPIA CHIRURGICA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Prima prova scritta: significato diagnostico e motivazioni fisiopatologiche delle principali metodiche di studio nelle patologie dell'apparato digerente e del sistema epatobiliare.

Seconda prova scritta a contenuto teorico pratico: descrizione delle caratteristiche tecniche della strumentazione e delle metodiche di laboratorio per lo studio della fisiopatologia dell'apparato digerente e del sistema epatobiliare.

Prova orale:
sugli argomenti delle prove scritte;
sui principali modelli sperimentali nello studio della fisiopatologia digestiva.

CONCORSO AD UN POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO PRESSO LA PRIMA CATTEDRA DI CLINICA ORTOPEDICA DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Prima prova scritta: l'informatica in ortopedia e traumatologia.

Seconda prova scritta di contenuto teorico pratico: attualità e possibilità pratiche dell'informatica nella realizzazione della ricerca e dello studio in ortopedia e traumatologia.

Prova orale: applicazione pratica con Personal Computer in ortopedia e traumatologia.

CONCORSO A DUE POSTI DI FUNZIONARIO TECNICO PRESSO LA SECONDA CATTEDRA DI CHIRURGIA VASCOLARE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Prima prova scritta: argomenti di fisiopatologia, patologia, clinica e terapia delle malattie vascolari di interesse chirurgico.

Seconda prova scritta di contenuto teorico pratico: volta ad accertare la conoscenza e l'esperienza dei candidati su apparecchiature di diagnostica vascolare non invasiva ed angiografica.

Prova orale: finalizzata all'accertamento dell'attitudine e dell'impostazione di base dei candidati nei riguardi della ricerca scientifica in campo vascolare.

CONCORSO AD UN POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO PRESSO LA PRIMA CATTEDRA DI CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Prima prova scritta: fisiopatologia dell'emodinamica materno-fetale nel 1°, 2° e 3° trimestre.

Seconda prova scritta di contenuto teorico pratico: diagnosi e semeiotica strumentale degli squilibri emodinamici in gravidanza ed effetti sfavorevoli sul prodotto del concepimento.

Prova orale: argomenti sulle prove scritte.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata in vigore)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Settore concorsi e nomine personale non docente - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

Coloro che intendano partecipare a più concorsi debbono produrre domande separate per ciascun posto messo a concorso.

...l... sottoscritt... .... (*A*) nat... a............................. (provincia di..) il ....(1) e residente in................................. (provincia di...............................) via .... chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. .... post..... di .... presso .... di codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 291 del 14 dicembre 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... (4);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente:..;

6) di aver prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche amministrazioni dal .... al .... in qualità di .... (5);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di eleggere il proprio domicilio in....................................... (città, via, c.a.p.) tel. ....

Data, ...

Firma .... (6)

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche aministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

87A10901

Concorso, per esami, ad un posto di assistente tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n.351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 del 12 ottobre 1984 della sezione di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1985, registro n. 44, foglio n. 141;

Accertata l'effettiva disponibilità del posto in questione;

Vista la nota prot. n. 4294 del 29 ottobre 1986 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso, ai sensi della legge n. 41/1986;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente tecnico (sesta qualifica funzionale) dell'area funzionale tecnico-scientifica, presso l'istituto di chimica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «La Sapienza» di Roma, ora dipartimento di scienze biochimiche.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di maturità scientifica o di perito elettrotecnico o di perito agrario.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite massimo d'età non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma — Settore concorsi e nomine personale non docente, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata.

Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'uffico nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti.

L'amministrazione può disporre in qualunque momento con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi dell'art. 17 (Titolo II) del decreto ministeriale 20 maggio 1983. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale (vedi allegato programma).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendono far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1982, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio (art. 23 legge 29 gennaio 1986, n. 23), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi penali pendenti;

6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

8) certificato medico rilasciato dall'U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non puo essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *G*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8), 9), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali del dipartimento di scienze biochimiche (presso edificio chimica biol.) - Città universitaria - piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato:

la prova scritta si svolgerà alle ore 9 del settantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando;

la prova pratica si svolgerà alle ore 9 il settantunesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Art. 10.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 17 marzo 1987

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 14 novembre 1987
Registro n. 39 Università, foglio n. 185

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta: Metodi di analisi di composti organici naturali di origine animale e vegetale.

Prova pratica: Uso e manutenzione di apparecchiature di laboratorio, ultracentrifugazione, spettrofotometria, bilance di precisione, determinazione del punto di fusione.

Prova orale: Gli argomenti della materia, le soluzioni, i composti organici, i cicli biologici animali e vegetali.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Settore concorsi e nomine personale non docente - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

I... sottoscritt... .... (*A*) nat... a ....
(provincia di ....) il ....(1)
e residente in........................ (provincia di........................)
via ....
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto di assistente tecnico presso l'istituto di chimica della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 291 del 14 dicembre 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ...... (4);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente:........................

6) di aver prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche amministrazioni dal............ al........................
in qualità di .... (5);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di eleggere il proprio domicilio in........................
(città, via, c.a.p.) tel. ....

Data, ...

Firma .... (6)

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare, oltre il cognome da nubile, quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale.

I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

87A10927

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA POTENZA

Concorso a quattro posti di assistente contabile

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Visto il decreto ministeriale del 27 maggio 1987 registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1987, registro n. 1, foglio n. 374, con il quale sono stati attribuiti nuovi posti di personale non docente alle università;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 2468 dell'8 giugno 1987 e l'annessa tabella;

Vista la deliberazione adottata dal comitato tecnico amministrativo di questa Università nella seduta del 29 giugno 1987;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 3100 del 16 luglio 1987 con la quale questa Università viene autorizzata a bandire i concorsi;

Visti i decreti ministeriali 10 luglio 1987 registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1987, registro n. 1, foglio n. 119, e 2 novembre 1987;

Accertata pertanto la disponibilità di quattro posti di assistente contabile;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

È indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di assistente contabile in prova nel ruolo del personale non docente dell'area funzionale amministrativo contabile, sesta qualifica.

Art. 2.

Riserva

A norma dell'art. 1, comma quarto, del decreto ministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare ai candidati aventi i requisiti prescritti dall'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è del 30%.

Valgono le riserve previste dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Art. 3.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazioni previsti dalle norme vigenti; in particolare per gli appartenenti alle categorie protette dalla Legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato ad anni 55; si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

c) diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sez. commerciale), di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria), di ragioniere e di perito commerciale rilasciato da istituto tecnico commerciale, di segretario di amministrazione, analista contabile, ovvero di operatore commerciale;

d) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

e) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento in servizio;

f) non essere stati destituiti o dispensati da un impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) di non essere esclusi dall'elettorato attivo politico.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta, in ogni momento, con motivato decreto rettorale.

Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso.

Art. 4.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito allegato *A*, dovrà essere indirizzata al rettore e fatta pervenire alla Divisione personale - Ufficio concorsi, di questa Università.

Il termine per la presentazione della domanda è di trenta giorni e decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

A pena di esclusione dalla partecipazione al concorso la firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);

b) il luogo e la data di nascita, nonché nel caso abbia superato il limite massimo di età, previsto dall'art. 3, lettera *b*), del presente bando, il titolo che legittima l'elevazione o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando nel caso, le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico;

f) il possesso del titolo di studio prescritto alla lettera *c)* dell'art. 3;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) che ha prestato servizio presso un pubblica amministrazione e non è stato destituito o dispensato, ovvero che non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione dal cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso ai sensi dell'art. 3 del titolo I ed art. 16 del titolo II del decreto ministeriale del 20 maggio 1983.

Art. 7.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio che si effettueranno in base al seguente programma:

Prima prova scritta: nozioni di ragioneria generale dello Stato.

Seconda prova scritta (tecnico-pratica): nozioni di contabilità.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate sette ore.

Prova orale:

a) materie delle prove scritte;
b) nozioni di diritto amministrativo;
c) ordinamento dell'Università.

Art. 8.

Diario e svolgimento delle prove di esame

Per le modalità relative all'espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica n. 686/1957, n. 1077/1970 e nel decreto del Ministero della pubblica istruzione 20 maggio 1983.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Potenza presso l'Università degli studi della Basilicata - Via Nazario Sauro n. 85 - 85100 Potenza, secondo il seguente calendario:

Prima prova scritta: giorno 18 gennaio 1988, ore 8,30;

Seconda prova scritta: giorno 19 gennaio 1988, ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, dovranno presentarsi per sostenere dette prove, nel luogo, nei giorni e nelle ore sopraindicati.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto.

La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di essa. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo e riporterà l'indicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo di questa Università.

Art. 9.

Riserve dei posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi della Basilicata - Divisione personale ufficio concorsi - Via Nazario Sauro n. 85 - Potenza.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

Nomina e periodo di prova

I vincitori del concorso saranno nominati «assistente contabile» in prova nel ruolo del personale non docente dell'area funzionale amministrativo contabile, sesta qualifica, presso questa Università degli studi, con il trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore all'atto dell'assunzione in servizio.

L'amministrazione in applicazione dell'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, già citata nelle premesse, potrà provvedere, previa approvazione delle relative graduatorie di merito, alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori.

I relativi provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito.

In tal caso i vincitori del concorso debbono presentare la documentazione di rito di cui al successivo art. 12 nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di effettiva assunzione in servizio.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei, trascorso il quale l'impiegato consegue la conferma in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 12.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

La presentazione dei documenti di rito, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti di rito da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

a) titolo di studio previsto al punto C del precedente art. 3, in originale o in copia autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato di godimento dei diritti politici;
e) certificato generale del casellario giudiziale;
f) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;
g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'autorità sanitaria del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce, con la precisazione che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

I candidati che sono dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Art. 13.

Rinvio di norme

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nonché nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 14.

Il presente decreto è inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti di Potenza per la registrazione.

Potenza, addì 17 novembre 1987

Il rettore: FONSECA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Potenza, addì 3 dicembre 1987
Registro n. 1 Università, foglio n. 200

ALLEGATO *A*

Schema di domanda su carta legale

Al magnifico rettore dell'Università degli studi della Basilicata - Divisione personale - Ufficio concorsi - 85100 POTENZA

...l... sottoscritt ... (1) ....
residente in .... (provincia di ....)
via .... n. .... c.a.p. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a quattro posti di assistente contabile, indetto con decreto rettorale n. 699 del 17 novembre 1987.

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ed a pena di decadenza:

a) di essere nat ... a .... (provincia di ....) il .... (specificare, eventualmente, in base a quale titolo ha diritto all'elevazione del limite massimo d'età) (2);

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...., ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali e di avere i seguenti procedimenti penali pendenti ....;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso .... il ....;

f) di trovarsi nella seguente posizione per quanto riguarda gli obblighi militari ....;

g) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ....; ovvero di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo: via .... n. .... c.a.p. .... città .... *impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive* e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma (3) ....

(1) Le donne devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età devono allegare i relativi documenti.

(3) A pena di esclusione la firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale, ecc.). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità comparata.

87A10928

REGIONE SARDEGNA

Concorso ad un posto di veterinario collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 19

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 19.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 34 del 27 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Sanluri (Cagliari).

87A10924

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 35

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 35, a:

Ruolo sanitario:

un posto di assistente medico di medicina legale e delle assicurazioni sociali - area funzionale di medicina;
un posto di assistente medico di ortopedia e traumatologia - area funzionale di chirurgia;
due posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica;
quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale.

Ruolo tecnico:

un posto di operatore tecnico - servizi tecnico economali - lavanderia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Giaveno (Torino).

87A10914

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 56

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 56, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia medica;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di immunoematologia e servizio trasfusionale;
tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Domodossola (Novara).

87A10916

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 58

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 58, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del servizio di psichiatria - area funzionale di medicina;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del reparto autonomo di chirurgia vascolare - area funzionale di chirurgia;
un posto di assistente medico di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia - area funzionale di medicina;
un posto di operatore professionale collaboratore ostetrica - personale infermieristico - operatore professionale di prima categoria;
un posto di operatore professionale collaboratore tecnico di laboratorio medico per il servizio di anatomia patologica - personale tecnico sanitario - operatore professionale di prima categoria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 47 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Cuneo.

87A10917

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

un posto di assistente di analisi;
due posti di assistente di anestesia;
un posto di assistente di pronto soccorso;
due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di biologo collaboratore addetto alla citologia;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigilatrice d'infanzia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 53 del 19 dicembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Mazara del Vallo (Trapani).

87A10925

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario presso il presidio ospedaliero oncologico «M. Ascoli» dell'unità sanitaria locale n. 58.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario presso il presidio ospedaliero oncologico «M. Ascoli» dell'unità sanitaria locale n. 58.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 50 del 28 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso l'ospedale oncologico «M. Ascoli» in Palermo.

87A10926

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 30

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 30, a:

Ruolo sanitario:

un posto di dirigente sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (responsabile servizio 1) - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
un posto di dirigente sanitario di igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri (responsabile servizio 3) - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
un posto di veterinario dirigente (responsabile servizio 4).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 dell'11 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale in Seriate (Bergamo).

87A10921

Concorso ad un posto di direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 61

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 61.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 49 del 9 dicembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Carate Brianza (Milano).

87A10923

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75/8

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 75/8, a:

un posto di assistente medico - medico di base;
un posto di biologo collaboratore;
un posto di tecnico di laboratorio medico coordinatore;
un posto di assistente sanitario collaboratore;
un posto di tecnico di laboratorio medico collaboratore;
due posti di tecnico di radiologia medica collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Milano.

87A10910

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75/8.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 75/8, a:

un posto di assistente medico - medicina generale NOT;
un posto di assistente sanitario coordinatore;
otto posti di infermiere professionale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Milano.

87A10911

REGIONE CAMPANIA

Concorso interno ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 10

È indetto concorso interno, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 10.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 61 del 9 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Teano (Caserta).

87A10912

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo di pronto soccorso presso l'unità sanitaria locale n. 10

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo di pronto soccorso presso l'unità sanitaria locale n. 10.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 61 del 9 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Teano (Caserta).

87A10913

REGIONE VENETO

Concorso riservato ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di recupero e rieducazione funzionale presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di recupero e rieducazione funzionale del presidio ospedaliero presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 67 del 20 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione personale a rapporto d'impiego dell'U.S.L. in Vicenza.

87A10922

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni pubbliche a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle pubbliche selezioni, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

un posto di operatore tecnico coordinatore - servizio di guardaroba e lavanderia;
un posto di operatore tecnico coordinatore - servizio di guardaroba.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 67 del 20 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in San Donà di Piave (Venezia).

87A10920

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

un posto di veterinario collaboratore;
un posto di ingegnere coordinatore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 66 del 13 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per gli affari del personale e o. g. - sezione concorsi dell'U.S.L. in Venezia.

87A10989

Concorso ad un posto di biologo coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 30

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di biologo coadiutore, presso l'unità sanitaria locale n. 30.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorso, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 66 del 13 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Rovigo.

87A10915

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorso a sedici posti di operatore professionale di seconda categoria - infermiere generico

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sedici posti di operatore professionale di seconda categoria - infermiere generico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 49 del 9 dicembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ente in Milano.

87A10919

ORDINE OSPEDALIERO DI «SAN GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI PROVINCIA LOMBARDO-VENETA» DI MILANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente medico nella divisione di medicina generale presso l'ospedale generale di zona «S. Giuseppe» di Milano;

un posto di assistente medico nella sezione di pediatria presso l'ospedale generale di zona «S. Giuseppe» di Milano;

un posto di assistente medico nella divisione di ortopedia e traumatologia presso l'ospedale generale di zona «Sacra Famiglia» di Erba;

due posti di assistente medico nella divisione di chirurgia generale (uno presso l'ospedale «S. Giuseppe» di Milano e uno presso l'ospedale «Sacra Famiglia» di Erba);

due posti di assistente medico nella divisione di ostetricia e ginecologia (uno presso l'ospedale «S. Giuseppe» di Milano e uno presso l'ospedale «Sacra Famiglia» di Erba);

un posto di primario nel servizio di radiologia presso l'ospedale provinciale per lungodegenti «S. Giovanni di Dio» di Gorizia;

un posto di aiuto nel servizio di radiologia presso l'ospedale provinciale per lungodegenti «S. Giovanni di Dio» di Gorizia;

un posto di assistente medico nella divisione di ortopedia lungodegenti con annesso servizio di riabilitazione presso l'ospedale provinciale per lungodegenti «S. Giovanni di Dio» di Gorizia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda di essere a conoscenza che la costituzione del rapporto è comunque subordinata alla promessa di uniformarsi, nell'esercizio delle loro mansioni, agli indirizzi etico-religiosi dell'ente e di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano l'ordinamento dei servizi ed il rapporto di lavoro presso l'ospedale cui il concorso si riferisce.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale delle regioni Lombardia n. 45 dell'11 novembre 1987 e Friuli-Venezia Giulia n. 144 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

87A10918

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	**L. 100.000**
- semestrale	**L. 55.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	**L. 200.000**
- semestrale	**L. 110.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**L. 22.000**
- semestrale	**L. 13.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**L. 82.000**
- semestrale	**L. 44.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**L. 22.000**
- semestrale	**L. 13.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:	
- annuale	**L. 313.000**
- semestrale	**L. 172.000**

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 90.000**
Abbonamento semestrale	**L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221